

“CDP RETI – Società per Azioni”

* * * * *

STATUTO

* * * * *

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 La “CDP RETI Società per Azioni” (la “**Società**”) è regolata dal presente statuto (lo “**Statuto**”).
- 1.2 La Società può essere più brevemente denominata “CDP RETI S.p.A.”.
- 1.3 La denominazione sociale può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri maiuscoli e/o minuscoli.

Articolo 2

Sede

- 2.1 La Società ha sede in Roma.
- 2.2 La Società, con decisione dell'organo amministrativo, ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.

Articolo 3

Domicilio

- 3.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto la detenzione e la gestione sia ordinaria sia straordinaria, in via diretta e/o indiretta, delle partecipazioni in Snam S.p.A. (“**Snam**”), Italgas S.p.A. (“**Italgas**”) e Terna S.p.A. (“**Terna**”).
- 4.2 La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, utili e/o opportune.

Articolo 5

Durata

- 5.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 6

Capitale – Azioni – Finanziamenti – Recesso – Obbligazioni

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 165.970,80 (centosessantacinquemilanovecentosettanta/80) rappresentato da n. 6.638.832 (seimilioneiseicentotrentottomilaottocentotrentadue) azioni speciali senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 3.923.682 (tremilioninovecentoventitremilaseicentottantadue) azioni speciali, rappresentative del 59,1% (cinquantanove virgola uno per cento) del capitale sociale della Società (di seguito, le “**Azioni di Categoria A**”);
- n. 2.323.595 (duemilionitrecentoventitremilacinquecentonovantacinque) azioni speciali, rappresentative del 35,0% (trentacinque virgola zero per cento) del capitale sociale della Società (di seguito, le “**Azioni di Categoria B**”);
- n. 391.555 (trecentonovantunomilacinquecentocinquantacinque) azioni speciali, rappresentative del 5,9% (cinque virgola nove per cento) del capitale sociale della Società (di seguito, le “**Azioni di Categoria C**”);

fermo restando che, nelle ipotesi previste dal presente Statuto, le predette azioni possono essere convertite volontariamente o automaticamente in azioni ordinarie.

6.2 Le Azioni di Categoria A, le Azioni di Categoria B e le Azioni di Categoria C attribuiscono ai loro titolari i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni del presente Statuto.

6.3 L'organo amministrativo può essere delegato ad aumentare il capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

6.4 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nel rispetto delle formalità previste dalla legge e dal presente Statuto. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

6.5 Qualunque aumento di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione è effettuato mediante emissione di Azioni di Categoria A, di Azioni di Categoria B e di Azioni di Categoria C, in misura proporzionale alle Azioni di Categoria A, alle Azioni di Categoria B e alle Azioni di Categoria C esistenti al momento della deliberazione di aumento del capitale.

6.6 In caso di aumento di capitale ai sensi dell'Articolo 6.5:

- le Azioni di Categoria A, le Azioni di Categoria B e le Azioni di Categoria C di nuova emissione sono riservate in opzione, rispettivamente, ai titolari di Azioni di Categoria A, ai titolari di Azioni di Categoria B e ai titolari di Azioni di Categoria C in proporzione alle Azioni di Categoria A, alle Azioni di Categoria B e alle Azioni di Categoria C dagli stessi possedute alla data della deliberazione di aumento del capitale; e
- le Azioni di Categoria B e le Azioni di Categoria C di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione al medesimo prezzo delle Azioni di Categoria A,

salvo diversa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci adottata con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza delle Azioni di Categoria A e delle Azioni di Categoria B.

6.7 Qualunque aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione è effettuato mediante emissione di:

- Azioni di Categoria A, se riservato a Soggetti che, precedentemente alla data della delibera di approvazione di tale aumento di capitale: (x) siano già titolari di Azioni di Categoria A; o (y) non siano titolari di alcuna Azione;
- Azioni di Categoria B, se riservato a Soggetti che, alla data della delibera di approvazione di tale aumento di capitale, siano già titolari di Azioni di Categoria B; e
- Azioni di Categoria C, se riservato a Soggetti che, alla data della delibera di approvazione di tale aumento di capitale, siano già titolari di Azioni di Categoria C.

6.8 Qualora vi siano azioni rimaste inoperte, le stesse potranno essere oggetto di prelazione esclusivamente da parte dei soci già titolari di azioni della medesima categoria.

6.9 Il socio titolare delle Azioni di Categoria A ha la facoltà – da esercitarsi mediante comunicazione inviata all'organo amministrativo – di convertire, in Azioni di Categoria C, un numero di Azioni di Categoria A tale per cui, a seguito della conversione, le Azioni di Categoria C rappresentino una percentuale complessiva fino a un massimo del 14% del capitale della Società. Resta inteso che, nonostante e in deroga a quanto diversamente disposto da altre previsioni del presente Statuto, (i) il titolare di Azioni di Categoria A avrà diritto di convertire e detenere Azioni di Categoria C al solo scopo di poterne successivamente disporre in favore di Soggetti che soddisfino i requisiti soggettivi di cui al successivo Articolo 6.11, e (ii) fintantoché le Azioni di Categoria C convertite siano di proprietà del titolare delle Azioni di Categoria A, ai soli fini del trasferimento delle stesse azioni a un Soggetto che soddisfi i requisiti di cui all'Articolo 6.11, tali Azioni di Categoria C non beneficeranno dei diritti speciali di uscita previsti al successivo Articolo 8, né saranno soggette alle limitazioni per il Trasferimento previste al medesimo Articolo 8.

6.10 La conversione volontaria o automatica (forzosa) delle azioni di una classe in azioni di altra classe, nei casi previsti dal presente Statuto, avverrà nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto sulla base di un rapporto di concambio di 1 (uno) a 1 (uno) e, pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ciascuna azione ordinaria sarà convertita in 1 (una) Azione di Categoria A ovvero in 1 (una) Azione di Categoria B ovvero in 1 (una) Azione di Categoria C; ciascuna Azione di Categoria A sarà convertita in 1 (una) Azione di Categoria C; ciascuna Azione di Categoria C sarà convertita in 1 (una) Azione di Categoria A ovvero in 1 (una) Azione di Categoria B ovvero ancora in 1 (una) azione ordinaria; ciascuna Azione di Categoria B sarà convertita in 1 (una) azione ordinaria. In caso di conversione delle azioni come sopra indicato ovvero in osservanza di altre disposizioni del presente Statuto, il consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua inerzia, il collegio sindacale, verificata la conformità della conversione alle disposizioni del presente Statuto, procederà ad annullare tutti i certificati rappresentanti le azioni da convertire, a emettere nuovi certificati recanti la nuova categoria di azioni e a modificare di conseguenza la ripartizione delle azioni tra le diverse categorie indicate nel presente Statuto, provvedendo alle relative formalità pubblicitarie. La conversione volontaria o automatica (forzosa) delle azioni da una categoria ad un'altra ai sensi delle previsioni del presente Statuto non costituisce causa di recesso dalla Società.

6.11 Le Azioni di Categoria C possono essere sottoscritte e detenute unicamente da Soggetti aventi i seguenti requisiti soggettivi: fondazioni di origine bancaria, casse private di previdenza e assistenza, compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondi assicurativi aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, senza pregiudizio della possibilità, per il titolare del diritto di conversione di cui all'Articolo 6.9, di detenere le Azioni di Categoria C in vista, e ai soli fini, del trasferimento delle stesse a un Soggetto avente i requisiti di cui al presente Articolo 6.11.

6.12 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico nel rispetto delle normative vigenti in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi; resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

6.13 Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 9 e fatto salvo quanto disposto dal seguente Articolo 6.14, ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società ed ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale alla medesima data con tutte le relative conseguenze.

6.14 Non compete il diritto di recesso nei casi di: a) proroga del termine di durata della Società; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

6.15 L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo a norma e con le modalità di legge.

Articolo 7

Azioni

7.1 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi; ogni azione dà diritto a un voto.

7.2 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.3 La Società potrà emettere azioni di categoria diversa rispetto alle azioni esistenti.

7.4 Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto, le Azioni di Categoria B attribuiscono anche il diritto di recedere dalla Società nei casi di cui all'Articolo 9 del presente Statuto nonché il diritto di concorrere alla nomina del consiglio di amministrazione in conformità al disposto dell'Articolo 15 e del collegio sindacale in conformità al disposto dell'Articolo 22.

7.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, incondizionata adesione e accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni

8.1 Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini hanno il significato specificato a fianco degli stessi:

8.1.1 “**Affiliata**” - salvo ove diversamente disposto nel presente Statuto - indica, con riferimento a un Soggetto, ogni persona fisica, società di capitali, *trust*, associazione, fondazione, *joint venture*, società fiduciaria, fondi, società di gestione e ogni altro ente od organizzazione, dotata o meno di personalità giuridica, direttamente o indirettamente controllante, controllato da, ovvero sottoposto a comune controllo con, tale Soggetto (con esclusione di qualunque ente e/o autorità statale e/o governativa).

8.1.2 “**Arbitratore**” in tutti i casi in cui nel presente Statuto la determinazione di un prezzo, valore o corrispettivo sia demandata ad un “Arbitratore”, si applicano le seguenti disposizioni: (a) l'Arbitratore sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma, tra società di revisione appartenenti a un network internazionale iscritte all'albo speciale tenuto dalla CONSOB o banche d'affari (ivi comprese istituzioni che svolgano solo attività di *advisory*) nazionali o internazionali di riconosciuto standing che abbiano i propri uffici in Italia e che siano indipendenti dalla Società e dai suoi soci, su richiesta del Presidente del consiglio di amministrazione da effettuarsi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della riunione del consiglio di amministrazione che ha approvato la nomina dell'Arbitratore o, in caso di inerzia di quest'ultimo, su richiesta di un consigliere o del Presidente del collegio sindacale entro il medesimo termine; (b) ai fini della designazione e della nomina dell'Arbitratore, dovrà tenersi una riunione del consiglio di amministrazione entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'Evento di Recesso, al fine di deliberare sulla nomina dell'Arbitratore, sull'inoltro della richiesta in questione per la designazione da parte del Presidente del Tribunale di Roma in relazione a quanto precede, così come sui termini e le condizioni del mandato all'Arbitratore; (c) l'Arbitratore determinerà il Valore di Mercato dei Titoli in conformità con le previsioni qui disciplinate e renderà la propria determinazione in merito entro 50 (cinquanta) Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico; (d) le determinazioni rese dall'Arbitratore saranno comunicate al Presidente del consiglio di amministrazione che, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione, preparerà e consegnerà la Comunicazione del Prezzo

di Recesso (come di seguito definita) agli altri amministratori, a ciascun socio e ai sindaci effettivi; (e) le determinazioni dell'Arbitratore saranno rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 1349 e 1473 cod. civ. e saranno definitive e vincolanti per tutti i soci e non potranno essere impugnate, salvo nel caso di manifesta iniquità o erroneità; (f) gli onorari e le spese dell'Arbitratore saranno a carico della Società.

8.1.3 **“Cambio di Controllo”** indica il caso in cui il possessore della maggioranza delle Azioni di Categoria A perda il Controllo esclusivo sulla Società, dovendosi a tal fine interpretare la nozione di Controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, codice civile.

8.1.4 **“Controllo”** ha il significato indicato dall'articolo 2359 cod. civ. e dall'articolo 93 del D. Legislativo n. 58/1998 (**“Testo Unico della Finanza”**) o di disposizioni normative straniere aventi analogo tenore giuridico; i termini **“Controllare”**, **“Controllato/a”** e **“Controllante”** si interpretano in conformità alla definizione di Controllo richiamata.

8.1.5 **“Giorno Lavorativo”** indica qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dai giorni in cui le banche sono autorizzate a rimanere chiuse sulla piazza di Roma (Italia), Beijing (Repubblica Popolare Cinese), Hong Kong (Hong Kong S.A.R.) e Londra (Regno Unito) per lo svolgimento della loro normale attività.

8.1.6 **“Principi Contabili”** indica i principi contabili internazionali predisposti dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.) e segnatamente gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le interpretazioni emesse dall'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e dallo Standing Interpretations Committee (SIC), nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento europeo 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo nonché della procedura di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

8.1.7 **“Soggetto”** indica ogni persona fisica, società di capitali, *trust*, associazione, fondazione, *joint venture*, società fiduciaria, fondi, società di gestione e ogni altro ente od organizzazione, dotata o meno di personalità giuridica.

8.1.8 **“Titoli”** indica indistintamente le azioni di qualunque categoria, comprensive di qualsiasi diritto di cui esse siano dotate, i diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro diritto o strumento finanziario che attribuisca il diritto presente o futuro di sottoscrivere e/o acquistare (attraverso la sottoscrizione, la conversione, la permuta, il riscatto o in qualsiasi altro modo, ivi incluso l'esercizio di un *warrant* o di un'opzione) altri strumenti finanziari rappresentativi di una frazione del capitale e/o dei diritti di voto della Società (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, azioni ordinarie, azioni di categoria speciale, incluse le azioni di Categoria B e le Azioni di Categoria C, azioni privilegiate, azioni con diritti di voto particolari, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni con *warrant* per la sottoscrizione di azioni, strumenti finanziari partecipativi nonché ogni diritto di sottoscrivere o altrimenti ottenere azioni che possa essere attribuito direttamente o indirettamente ai soci).

8.1.9 **“Trasferimento”** indica qualsiasi negozio che, direttamente o indirettamente, comporti l'alienazione (nella più ampia accezione del termine) dei Titoli, a titolo oneroso o gratuito, ivi inclusi a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, il riporto, il prestito titoli, lo *swap*, la transazione, la costituzione in pegno o di altri diritti reali di garanzia, il trasferimento di azienda o dello specifico ramo, l'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché qualunque atto di trasferimento della nuda proprietà ovvero di costituzione o trasferimento di usufrutto o di altri diritti reali di godimento aventi ad oggetto o ricomprendente, ovvero il trasferimento della proprietà (anche solo beneficiaria di, e/o qualsiasi negozio in conseguenza del quale venga trasferita, direttamente o indirettamente la proprietà de (o qualsiasi altro diritto su) i Titoli); **“Trasferente”** e **“Trasferitario”** indicano i Soggetti che pongano in essere un Trasferimento; **“Trasferire”** e **“Trasferite”** indicano l'effettuazione di un Trasferimento.

8.1.10 **“Valore di Mercato”** si intende il prezzo al quale Titoli della stessa classe o categoria sarebbero oggetto di Trasferimento tra un acquirente e un venditore interessati, posto che nessuno di questi abbia un obbligo di acquistare o vendere ed entrambi abbiano una ragionevole conoscenza dei fatti rilevanti, determinato senza considerare né se i Titoli oggetto di Trasferimento consentano o meno di acquisire il controllo della Società, né applicando alcuno sconto di minoranza, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter cod. civ. e i metodi di valutazione adottati nella miglior prassi domestica e internazionale, a condizione, tuttavia, e fermo restando che la partecipazione in Snam (la **“Partecipazione Snam”**), la partecipazione in Italgas (la **“Partecipazione Italgas”**) e la partecipazione in Terna (la **“Partecipazione Terna”**) saranno valutate a valore di mercato ai sensi ed in conformità all'articolo 2437-ter, comma 3, cod. civ..

8.2 I Titoli sono trasferibili nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto nonché delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante *“Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM Spa ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27”* (il **“DPCM”**) e delle ulteriori disposizioni della legge applicabile.

8.3 Salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto e fatto salvo quanto previsto dall' Articolo 8.9 in relazione al Trasferimento delle Azioni di Categoria C, il Trasferimento, diretto o indiretto, in tutto o in parte, dei Titoli è vietato (i) fino al 27 novembre 2016 (il **“Periodo di Intrasferibilità Assoluta”**), e (ii) fino al 27 novembre 2018 (il **“Periodo di Intrasferibilità a Favore di un Diretto Concorrente”**) in caso di Trasferimenti di Titoli a favore di un Soggetto che sia un diretto concorrente di Snam, Italgas e/o Terna, per tale intendendosi sia un operatore industriale la cui principale attività consista nella gestione, all'interno del territorio dell'Unione Europea, di sistemi di trasporto/trasmissione del gas naturale e/o dell'energia elettrica sia un Soggetto che, direttamente o indirettamente, eserciti il Controllo, anche congiunto, su un tale operatore industriale (il **“Diretto Concorrente”**).

8.4 Qualora, successivamente al decorso del Periodo di Intrasferibilità Assoluta dei Titoli prevista dall'Articolo 8.3 - fermo restando, con riferimento al Trasferimento a favore di un Diretto Concorrente, quanto disposto dal successivo Articolo 8.7, e ferme in ogni caso le previsioni di cui ai successivi Articoli 8.5, 8.6 e 8.9 - un socio (il **“Trasferente”**) intenda Trasferire in tutto o in parte i Titoli (la **“Partecipazione Offerta”**) ad un terzo acquirente, troveranno applicazione le disposizioni che seguono:

- (i) il Trasferente dovrà inviare agli ai soci titolari di Azioni di Categoria A e ai soci titolari di Azioni di Categoria B una lettera raccomandata A/R (la **“Lettera di Manifestazione”**) debitamente sottoscritta, e inviata a mezzo raccomandata A/R, con copia per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale, contenente la propria intenzione di Trasferire la Partecipazione Offerta;
- (ii) ciascun socio destinatario della Lettera di Manifestazione avrà il diritto di offrire al Trasferente di acquistare la Partecipazione Offerta (il **“Diritto di Prima Offerta”**);
- (iii) il Diritto di Prima Offerta potrà essere esercitato da ciascun socio avente diritto (il **“Socio Offerente”**) mediante l'invio – nel termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della Lettera di Manifestazione (il **“Periodo di Prima Offerta”**) – al Trasferente di una lettera raccomandata A/R (la **“Prima Offerta”**) indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale, contenente:
 - (a) l'impegno fermo e irrevocabile del Socio Offerente, per un periodo non inferiore a 40 (quaranta) Giorni Lavorativi, ad acquistare la Partecipazione Offerta (fermo restando che il Diritto di Prima Offerta potrà essere esercitato solo con riferimento all'intera (e non anche parte) della Partecipazione Offerta); e

- (b) il prezzo di acquisto proposto per l'acquisto della Partecipazione Offerta che dovrà essere esclusivamente in denaro (il "**Prezzo di Acquisto Proposto**") nonché i termini e le modalità di pagamento e tutti gli altri termini e le condizioni principali ai quali il Socio Offerente si renda disponibile ad acquistare la Partecipazione Offerta;
- (iv) qualora il Trasferente non accetti nessuna delle Prime Offerte eventualmente presentate dai Soci Offerenti dovrà formalizzare detta mancata accettazione mediante l'invio – nel termine di 20 (venti) giorni successivi alla ricezione della Prima Offerta inviata dall'ultimo dei Soci Offerenti – a tutti i Soci Offerenti, di una lettera raccomandata A/R, indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale, contenente il proprio rifiuto espresso di ognuna delle Prime Offerte; resta, altresì, inteso che anche in assenza della comunicazione formale di cui al presente punto (iv), la Prima Offerta si intenderà non accettata, e che troveranno applicazione le previsioni del paragrafo (vi) che segue;
- (v) qualora il Diritto di Prima Offerta non sia stato esercitato da alcun socio avente diritto, il Trasferente sarà allora libero di Trasferire la Partecipazione Offerta, indicata nella Lettera di Manifestazione, a qualsiasi terzo acquirente, a qualsiasi prezzo, purché il Trasferimento abbia esecuzione entro 180 (centottanta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Prima Offerta e il terzo acquirente abbia aderito per iscritto al Patto Parasociale (come di seguito definito). Resta inteso che qualora il Trasferimento non abbia esecuzione entro il summenzionato termine di 180 (centottanta) giorni, per la cessione della Partecipazione Offerta da parte del Trasferente troveranno nuovamente applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo 8.4;
- (vi) qualora il Diritto di Prima Offerta sia stato esercitato da uno o più Soci Offerenti ma il Trasferente non abbia accettato nessuna delle Prime Offerte presentate dai Soci Offerenti ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo (iv), si applicheranno *mutatis mutandis* le previsioni del precedente paragrafo (v), fermo restando che, in aggiunta e parziale deroga a quanto sopra indicato, il Trasferente potrà validamente procedere al Trasferimento della Partecipazione Offerta al terzo acquirente solo a condizione che: (a) il prezzo di acquisto pagato dal terzo acquirente sia superiore al più alto fra i Prezzi di Acquisto Proposti dai Soci Offerenti nelle rispettive Prime Offerte, (b) il Trasferimento al terzo avvenga a termini e a condizioni che non dovranno essere più vantaggiosi o favorevoli per il terzo acquirente rispetto a quelli contenuti nella Prima Offerta contenente il prezzo di acquisto più elevato e (c) il terzo acquirente abbia aderito per iscritto al Patto Parasociale. Resta inteso che nel caso in cui le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), oltre a quelle di cui al paragrafo (v) che precede non siano state rispettate, per la cessione della Partecipazione Offerta da parte del Trasferente troveranno nuovamente applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo 8.4;
- (vii) qualora il Trasferente abbia accettato una delle Prime Offerte presentate dai Soci Offerenti, dovrà darne comunicazione scritta al Socio Offerente mediante l'invio - nel termine di 20 (venti) giorni successivi alla ricezione della Prima Offerta inviata dall'ultimo dei Soci Offerenti - di una lettera raccomandata A/R, indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale (**"Accettazione della Prima Offerta"**). In tal caso, il Trasferimento della Partecipazione Offerta dal Trasferente al Socio Offerente dovrà avvenire in conformità con quanto previsto nell'Accettazione della Prima Offerta, in una data ragionevolmente accettabile da entrambe le parti, che cada al massimo entro la data più lontana tra le seguenti (x) 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione dell'Accettazione della Prima Offerta da parte del Socio Offerente, e (y) 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'ottenimento dalle competenti autorità governative di qualsiasi autorizzazione antitrust, governativa o regolamentare prevista in materia, purché (i) il Trasferente Trasferisca la Partecipazione Offerta al Socio Offerente libera da qualsiasi vincolo, peso e gravame di qualunque natura, (ii) il Trasferente adempia tutte le formalità previste dalle leggi vigenti in materia al fine di Trasferire la titolarità della Partecipazione Offerta al Socio Offerente libera da

qualsiasi vincolo, e (iii) simultaneamente al Trasferimento della Partecipazione Offerta, il Socio Offerente paghi al Trasferente il Prezzo di Acquisto Proposto; fermo restando che, qualora il Diritto di Prima Offerta sia stato esercitato da uno o più Soci Offerenti per il medesimo corrispettivo e sostanzialmente ai medesimi termini e condizioni, allora il Trasferimento dovrà essere a questi effettuato *pro-rata*.

- (viii) qualora il corrispettivo offerto da parte di un terzo potenziale acquirente non sia in denaro, se il Trasferente ritiene in buona fede che il corrispettivo in natura offerto da un terzo potenziale acquirente sia più alto dell/i Prezzo/i di Acquisto Proposto/i dal/i Socio/i Offerente/i e indicato/i nella/e Prima/e Offerta/e, al fine di verificare il rispetto della condizione di cui al paragrafo (vi)(a) che precede, troverà applicazione la procedura di seguito indicata:
- (aa) impregiudicate le previsioni relative al Diritto di Prima Offerta spettante al/i Socio/i Offerente/i, non appena il Trasferente riceva una offerta in buona fede in forma scritta da parte di un terzo potenziale acquirente ed in ogni caso prima del perfezionamento del Trasferimento in favore del suddetto terzo potenziale acquirente, il Trasferente sarà tenuto ad informare in forma scritta il/i Socio/i Offerente/i in merito a tutti i termini e le condizioni di tale offerta, inclusi il corrispettivo in natura offerto e, nella misura ragionevolmente possibile, le ragioni per le quali il Trasferente, in buona fede, ritiene che il valore del predetto corrispettivo in natura sia più elevato del/i Prezzo/i di Acquisto Proposto/i;
 - (bb) ove il/i Socio/i Offerente/i, in buona fede, ritenga/no che il valore del corrispettivo in natura offerto non sia superiore rispetto al/i Prezzo/i di Acquisto Proposto/i, dovrà/dovranno inviare entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi al Trasferente una comunicazione scritta a mezzo della quale indichi/no le motivazioni del proprio dissenso (la "**Comunicazione di Dissenso**");
 - (cc) successivamente alla consegna della Comunicazione di Dissenso, il Trasferente e il/i Socio/i Offerente/i che ha/abbiano inoltrato la Comunicazione di Dissenso, negozieranno in buona fede per un periodo di 20 (venti) giorni di calendario (il "**Periodo di Conciliazione**") al fine di pervenire ad un accordo in forma scritta che risolva le loro controversie in merito a quanto precede;
 - (dd) qualora, decorso il Periodo di Conciliazione, gli azionisti in disputa non abbiano risolto in forma scritta tutte le divergenze tra di loro in relazione a tutte le questioni oggetto di contestazione, in tal caso ciascuna questione controversa (di seguito, ciascuna, una "**Questione Controversa**") potrà essere sottoposta da ciascuna parte ad un esperto indipendente che dovrà essere designato e nominato congiuntamente dalle parti entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dallo scadere del termine del Periodo di Conciliazione (fermo restando che, a seguito dell'inutile decorso di tale termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi, l'esperto indipendente sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente e sarà poi nominato congiuntamente dalle stesse parti ovvero, qualora tale nomina non possa avere luogo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla designazione da parte del Presidente del Tribunale di Roma a causa del rifiuto opposto da una delle parti, dalla parte più diligente anche per conto delle altre parti) tra le società di revisione appartenenti ad un network internazionale, iscritte nell'albo speciale presso CONSOB o banche d'affari nazionali o internazionali di primario *standing* aventi sede in Italia e indipendenti rispetto alla Società e ai propri soci (l' "**Esperto Indipendente**");
 - (ee) l'Esperto Indipendente dovrà determinare il valore di mercato dell'offerta in natura proveniente dal potenziale terzo acquirente applicando, per quanto possibile, le previsioni di cui all'art. 2437-ter cod. civ. e dei metodi valutativi utilizzati conformemente alla migliore prassi nazionale ed

internazionale, e dovrà specificare se tale valore sia maggiore, uguale o inferiore rispetto all/Prezzo/i di Acquisto Proposto/i;

- (ff) l'Esperto Indipendente dovrà rendere la propria decisione entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi decorrenti dall'accettazione dell'incarico conferito, ai sensi dell'art. 1349 e 1473 cod. civ. e tale decisione sarà finale e vincolante per tutte le parti coinvolte e non potrà essere oggetto di contestazioni, salvo il caso di manifesta iniquità o erroneità. La decisione dell'Esperto Indipendente dovrà essere comunicata dall'Esperto Indipendente ai soci, con copia alla Società entro il suddetto termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- (gg) i costi e le spese dell'Esperto Indipendente saranno interamente a carico della parte in pregiudizio della quale l'Esperto Indipendente ha reso il proprio parere (parte soccombente);
- (hh) resta inteso che ove l'Esperto Indipendente accerti che il valore di mercato dell'offerta in natura non è superiore al più alto dei Prezzi di Acquisto Proposti dai Soci Offerenti, la condizione di cui al paragrafo (vi)(a) che precede si intenderà non rispettata e, per l'effetto, per la cessione della Partecipazione Offerta da parte del Trasferente troveranno nuovamente applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo 8.4;
- (ii) durante l'intero termine della procedura prevista al presente paragrafo (viii), il termine di 180 (centottanta) giorni previsto per il completamento dell'operazione con il terzo potenziale acquirente, di cui sopra, sarà sospeso, a condizione, tuttavia, che (i) il perfezionamento della cessione sia completato in ogni caso entro 1 (uno) anno dalla consegna della Prima Offerta ai medesimi termini e condizioni, incluso il corrispettivo in natura, indicati nella comunicazione scritta consegnata dal Trasferente a/il Socio/i Offerente/i ai sensi del paragrafo (c)(aa) che precede, e (ii) qualora quanto previsto *sub* (i) non si verifichi, la procedura relativa al Diritto di Prima Offerta del Socio Offerente dovrà essere ripetuta, in ogni caso senza pregiudizio per il calcolo finale e vincolante del valore del corrispettivo in natura come concordato dai soci in questione o determinato dall'Esperto Indipendente conformemente con le previsioni riportate e restando inteso che in tale ipotesi il termine del Periodo di Prima Offerta di cui all'Articolo 8.4(iii) sarà ridotto da 60 (sessanta) Giorni Lavorativi a 40 (quaranta) Giorni Lavorativi.

8.5 Le previsioni contenute negli Articoli 8.3, 8.4 e 8.9 non trovano applicazione in caso di Trasferimenti (i **“Trasferimenti Consentiti”**) da parte di ciascun azionista (il **“Socio Trasferente”**) di tutti o (o parte dei) propri Titoli nella Società a favore di un’Affiliata (il **“Trasferitario Autorizzato”**), a condizione che:

- (a) ferme restando tutte le altre applicabili previsioni dello Statuto, quale condizione al Trasferimento, il Socio Trasferente abbia fatto sì che il Trasferitario Autorizzato abbia aderito al Patto Parasociale tramite sottoscrizione di apposito atto di adesione al medesimo;
- (b) (i) quale condizione al Trasferimento, l'atto di Trasferimento preveda espressamente che i Titoli Trasferiti debbano essere automaticamente ri-Trasferiti al Socio Trasferente nel caso in cui il Trasferitario Autorizzato cessi, per qualunque ragione, di essere, un’Affiliata del Socio Trasferente, e (ii) il Socio Trasferente rimanga solidalmente responsabile con il Trasferitario Autorizzato per l’adempimento di tutti gli obblighi da questi assunti in virtù del presente Statuto e del Patto Parasociale.

Ai fini del presente Articolo 8.5, per Affiliata si intende: (i) con riferimento agli azionisti titolari di Azioni di Categoria A, un Soggetto Controllato, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,

n. 1, cod. civ. dal Soggetto titolare delle Azioni di Categoria A alla data di efficacia del presente Statuto di cui al successivo Articolo 28; (ii) con riferimento agli azionisti titolari di Azioni di Categoria B, un Soggetto il cui capitale sociale sia interamente posseduto e controllato, direttamente o indirettamente, dal Soggetto ultimo Controllante del titolare delle Azioni di Categoria B alla data di efficacia del presente Statuto di cui al successivo Articolo 28; e (iii) con riferimento al titolare di Azioni di Categoria C, una Affiliata dello stesso come definita dall'Articolo 8.1.1. Resta inteso che le previsioni del successivo Articolo 8.6 trovano applicazione anche con riferimento ai Trasferimenti Consentiti.

8.6 In ogni caso e anche successivamente alla scadenza del periodo di intrasferibilità dei Titoli, come regola generale, applicabile a qualsiasi ipotesi di Trasferimento di Titoli contemplata nel presente Statuto, ivi inclusi i Trasferimenti Consentiti:

(i) l'efficacia nei confronti della Società di qualsiasi Trasferimento di Titoli è soggetta al preventivo gradimento del consiglio di amministrazione, il quale, escluso ogni mero gradimento al riguardo, ha diritto di negare l'efficacia nei confronti della Società di ogni Trasferimento di Titoli esclusivamente nei casi in cui il potenziale acquirente: (a) non fornisca idonea documentazione e prova (attraverso, ad esempio, la presentazione, nei limiti consentiti dalla legge, di documentazione che dia evidenza degli investimenti o interessi diretti o indiretti nei settori della generazione, produzione e/o fornitura di gas e/o energia elettrica) del rispetto delle disposizioni in materia di *ownership unbundling* previste dalle Direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE e dal D. Lgs. 93/2011 e da tutti i relativi provvedimenti e regolamenti implementativi nonché ogni delibera dell'Autorità italiana per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ("**AEEG**") (ivi inclusa la delibera n. 296/2015/R/com), e al fine di non arrecare pregiudizio al mantenimento dei provvedimenti di certificazione del modello di *unbundling* di Snam e di Terna emessi dalle competenti autorità (di seguito, rispettivamente la "**Certificazione Unbundling Snam**" e la "**Certificazione Unbundling Terna**"); e/o (b) non possieda i requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge 11 maggio 2012 n. 56, e relative disposizioni attuative, ove applicabile; e/o (c) appartenga ad un Paese nei cui confronti le organizzazioni internazionali hanno stabilito restrizioni al libero commercio; e/o (d) non abbia caratteristiche di comprovata solidità patrimoniale e regolarità di gestione;

(ii) rimangono impregiudicati gli ulteriori limiti e restrizioni ai Trasferimenti dipendenti dalle speciali disposizioni normative applicabili alla Società e alle sue Controllate, ivi incluso il DPCM;

(iii) i Titoli sono Trasferibili unicamente a favore di Soggetti diversi dalle persone fisiche;

(iv) il consiglio di amministrazione delibera sulla concessione del gradimento entro 30 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta formulata dal socio trasferente, che dovrà contenere tutte le informazioni e i dati relativi al cessionario occorrenti al consiglio di amministrazione al fine di poter compiere le proprie valutazioni, comunicandone tempestivamente il relativo esito all'interessato. Il consiglio di amministrazione, nel caso di rifiuto dell'efficacia del Trasferimento, ne rende analitica motivazione, illustrando le ragioni oggettive della propria determinazione.

8.7 (A) Nell'ipotesi in cui, a seguito della scadenza del Periodo di Intrasferibilità a Favore di un Diretto Concorrente di cui al precedente Articolo 8.3, un azionista titolare di Azioni di Categoria B (il "**Socio B Cedente**") intenda Trasferire i propri Titoli, in tutto o in parte, a un Diretto Concorrente, fermo restando il Diritto di Prima Offerta spettante agli azionisti titolari di Azioni di Categoria A in conformità alle previsioni dell'Articolo 8.4 che precede, troveranno applicazione le previsioni che seguono.

(B) Nel caso in cui il Socio B Cedente riceva da un Diretto Concorrente (che non potrà essere un Soggetto in alcun modo correlato al Socio B Cedente o ad una sua Affiliata) (il "**Terzo di Buona Fede**"), un'offerta

scritta, ferma, irrevocabile e vincolante (l'“**Offerta del Diretto Concorrente**”) per l'acquisto di tutti, o parte dei, propri Titoli nella Società, i soci titolari di Azioni di Categoria A avranno un diritto di prelazione (il “**Diritto di Prelazione**”) in relazione all'acquisto dei Titoli del Socio B Cedente oggetto dell'Offerta del Diretto Concorrente in conformità ai termini e alle condizioni seguenti:

- (i) il Socio B Cedente dovrà inviare ai titolari di Azioni di Categoria A una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, con copia al Presidente del consiglio di amministrazione (l'“**Offerta in Prelazione**”) contenente l'indicazione di tutti i rilevanti termini e condizioni dell'Offerta e del proposto Trasferimento, inclusi la denominazione del Diretto Concorrente e l'indicazione dell'eventuale Soggetto controllante ultimo dello stesso, il prezzo di acquisto proposto nell'Offerta del Diretto Concorrente che dovrà essere esclusivamente in denaro (il “**Prezzo di Acquisto**”), unitamente a una copia dell'Offerta del Diretto Concorrente;
- (ii) l'Offerta in Prelazione dovrà essere ricevuta dai titolari di Azioni di Categoria A almeno 60 Giorni Lavorativi prima della data ipotizzata per il Trasferimento dei Titoli al Terzo di Buona Fede;
- (iii) ciascun socio titolare di Azioni di Categoria A destinatario dell'Offerta in Prelazione avrà diritto di acquistare i Titoli ivi indicati alle condizioni ivi stabilite. Il Diritto di Prelazione non potrà essere esercitato se non per la totalità dei Titoli oggetto dell'Offerta in Prelazione, fermo restando che, nel caso in cui più soci titolari di Azioni di Categoria A destinatari dell'Offerta in Prelazione esercitino il proprio Diritto di Prelazione, i Titoli saranno ripartiti tra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale della Società;
- (iv) ciascun socio titolare di Azioni di Categoria A avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Prelazione nel termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Offerta in Prelazione (di seguito, il “**Termine per la Dichiarazione**”), mediante l'invio al Socio B Cedente di una lettera raccomandata A.R., indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci e all'organo amministrativo presso la sede sociale, contenente la propria irrevocabile manifestazione di volontà di acquistare i Titoli oggetto dell'Offerta in Prelazione ai medesimi termini e condizioni di cui all'Offerta in Prelazione stessa, *mutatis mutandis* (fatte salve eventuali autorizzazioni governative ovvero previste dalla normativa *antitrust*) (di seguito, la “**Dichiarazione**”);
- (v) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione mediante l'invio della Dichiarazione, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui al precedente Articolo 8.4(vii);
- (vi) nell'ipotesi in cui nessun azionista titolare di Azioni di Categoria A eserciti il Diritto di Prelazione entro il Termine per la Dichiarazione, il Socio B Cedente, fermo restando quanto disposto dal precedente Articolo 8.6, potrà Trasferire i Titoli oggetto dell'Offerta del Diretto Concorrente al Terzo di Buona Fede (i.e., il Diretto Concorrente) a condizione che (i) il prezzo non sia inferiore al Prezzo di Acquisto e i termini e le condizioni del Trasferimento siano gli stessi previsti nell'Offerta del Diretto Concorrente (che dovranno essere gli stessi contenuti nell'Offerta in Prelazione), (ii) il Diretto Concorrente abbia aderito per iscritto al Patto Parasociale, e (iii) il Trasferimento dei Titoli al Diretto Concorrente sia eseguito entro 180 giorni dalla scadenza del Termine per la Dichiarazione ovvero entro il termine massimo di 1 (uno) anno dalla scadenza del Termine per la Dichiarazione qualora, una volta decorso il periodo di 180 giorni, tutte le condizioni sospensive si siano verificate ad eccezione di quelle relative all'ottenimento delle autorizzazioni governative e delle autorizzazioni *antitrust*. Qualora una delle condizioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non venga rispettata, per il Trasferimento dei Titoli a un Diretto Concorrente da parte dei soci titolari di Azioni di Categoria B troveranno nuovamente

applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo 8.7 e i soci titolari di Azioni di Categoria A avranno nuovamente un Diritto di Prelazione.

- 8.8 Ferma restando la possibilità di effettuare Trasferimenti di Titoli nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, ovvero laddove vi sia il consenso scritto del titolare della maggioranza delle Azioni di Categoria A, il capitale sociale dei soci titolari di Azioni di Categoria B dovrà essere interamente posseduto e controllato, direttamente o indirettamente, dal Controllante ultimo del titolare delle Azioni di Categoria B alla data di efficacia del presente Statuto di cui al successivo Articolo 28. Senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni del presente Statuto che disciplinano il Trasferimento delle Partecipazioni, in caso di violazione delle previsioni del presente Articolo 8.8, il socio titolare delle Azioni di Categoria B non sarà legittimato ad esercitare, direttamente o indirettamente, i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi (diversi dai diritti patrimoniali) salvo che non fornisca al consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la violazione, idonea documentazione che attesti il ripristino della situazione antecedente la violazione. In mancanza di tale adempimento, le Azioni di Categoria B possedute dal socio si convertiranno in azioni ordinarie sulla base delle previsioni dell'Articolo 6.10 che si applicheranno *mutatis mutandis*, e i componenti dell'organo amministrativo della Società eventualmente designati dal socio titolare delle Azioni di Categoria B decadranno dalle rispettive cariche mentre il socio titolare delle Azioni di Categoria B dovrà procurare le dimissioni degli amministratori da esso eventualmente designati nei consigli di amministrazione di Snam, Italgas e Terna, e fare tutto quanto in proprio potere per procurare le dimissioni dei componenti da esso eventualmente designati nel collegio sindacale della Società.
- 8.9 Il trasferimento delle Azioni di Categoria C non è soggetto ai divieti di Trasferimento di cui all'Articolo 8.3 previsti in relazione al Periodo di Intrasferibilità Assoluta e al Periodo di Intrasferibilità a Favore di un Diretto Concorrente. Le Azioni di Categoria C possono essere Trasferite dai rispettivi titolari anche durante tali periodi, nel rispetto delle previsioni che seguono.
- 8.9.1 Il Trasferimento, in tutto o in parte, delle Azioni di Categoria C da parte dei rispettivi titolari è soggetto al Diritto di Prima Offerta dei soci titolari di Azioni di Categoria A e dei soci titolari di Azioni di Categoria B in conformità alle previsioni dell'Articolo 8.4, ad eccezione – oltre che dei casi di Trasferimenti Consentiti ai sensi dell'Articolo 8.5 – dei casi in cui l'azionista di Categoria C Trasferisca i propri Titoli (i) a un Soggetto che sia titolare di Azioni di Categoria C al momento del Trasferimento o (ii) a un Soggetto che, al momento del Trasferimento, sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 6.11 del presente Statuto, restando inteso che, in tale ultima circostanza, dovrà essere fornita al consiglio di amministrazione della Società la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti soggettivi da parte del Trasferitario. Resta ferma l'applicazione dell'Articolo 8.6 del presente Statuto.
- 8.9.2 Decorso un periodo di tre (3) anni dall'acquisizione o sottoscrizione delle Azioni di Categoria C, il relativo socio titolare di Azioni di Categoria C (il “**Socio C Trasferente**”) che intenda Trasferire, in tutto o in parte, i propri Titoli (le “**Azioni C Offerte**”) avrà la facoltà di avviare la procedura di cui ai paragrafi seguenti:
- (i) il Socio C Trasferente avrà la facoltà di inviare entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del periodo di tre anni sopra indicato, una lettera raccomandata A/R (la “**Lettera di Manifestazione Azionista C**”), debitamente sottoscritta, all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale, contenente la propria intenzione di Trasferire le Azioni C Offerte, con copia, per conoscenza, ai soci titolari di Azioni di Categoria A e ai soci titolari di Azioni di Categoria B;
 - (ii) la Società avrà il diritto di offrire al Socio C Trasferente di acquistare le Azioni C Offerte (il “**Diritto di Prima Offerta CDP RETI**”);

- (iii) il Diritto di Prima Offerta CDP RETI potrà essere esercitato dalla Società, previa deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni di Categoria A e delle Azioni di Categoria B e fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla legge applicabile per l'acquisto di azioni proprie, mediante l'invio – nel termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della Lettera di Manifestazione Azionista C (il “**Periodo di Prima Offerta CDP RETI**”) – al Socio C Trasferente di una lettera raccomandata A/R (la “**Prima Offerta CDP RETI**”) indirizzata per conoscenza anche ai titolari di Azioni di Categoria A e ai titolari di Azioni di Categoria B, contenente:
 - (a) l'impegno fermo e irrevocabile della Società, per un periodo non inferiore a 40 (quaranta) Giorni Lavorativi, ad acquistare le Azioni C Offerte (fermo restando che il Diritto di Prima Offerta CDP RETI potrà essere esercitato solo con riferimento a tutte le (e non anche parte delle) Azioni C Offerte); e
 - (b) il prezzo per l'acquisto delle Azioni C Offerte, che dovrà essere esclusivamente in denaro, nonché i termini e le modalità di pagamento e tutti gli altri termini e le condizioni principali ai quali la Società si renda disponibile ad acquistare le Azioni C Offerte;
- (iv) qualora il Socio C Trasferente intenda accettare la Prima Offerta CDP RETI, esso dovrà darne comunicazione scritta alla Società mediante l'invio - nel termine di 20 (venti) giorni successivi alla ricezione della Prima Offerta CDP RETI - di una lettera raccomandata A/R, indirizzata all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale (l'“**Accettazione della Prima Offerta CDP RETI**”) e per conoscenza ai titolari di Azioni di Categoria A e ai titolari di Azioni di Categoria B. In tal caso, il Trasferimento delle Azioni C Offerte dal Socio C Trasferente alla Società dovrà avvenire in conformità con quanto previsto nell'Accettazione della Prima Offerta CDP RETI, in una data ragionevolmente accettabile da entrambe le parti, che cada al massimo entro la data più lontana tra le seguenti (x) 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione dell'Accettazione della Prima Offerta CDP RETI da parte della Società e (y) 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'ottenimento dalle competenti autorità governative di qualsiasi autorizzazione antitrust, governativa o regolamentare prevista in materia, purché (i) il Socio C Trasferente Trasferisca le Azioni C Offerte alla Società libere da qualsiasi vincolo, peso e gravame di qualunque natura, (ii) il Socio C Trasferente adempia tutte le formalità previste dalle leggi vigenti in materia al fine di Trasferire la titolarità delle Azioni C Offerte alla Società libere da qualsiasi vincolo, e (iii) simultaneamente al Trasferimento delle Azioni C Offerte, la Società paghi al Socio C Trasferente il prezzo di acquisto;
- (v) qualora la Società non eserciti il Diritto di Prima Offerta CDP RETI ovvero, in caso di esercizio da parte della Società del Diritto di Prima Offerta CDP RETI, il Socio C Trasferente non abbia comunicato alla Società l'Accettazione della Prima Offerta CDP RETI, i soci titolari di Azioni di Categoria A avranno il diritto di offrire al Socio C Trasferente di acquistare le Azioni C Offerte (il “**Diritto di Prima Offerta Azionisti di Categoria A**”);
- (vi) il Diritto di Prima Offerta Azionisti di Categoria A potrà essere esercitato mediante l'invio – nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Prima Offerta CDP RETI qualora la Prima Offerta CDP RETI non venga presentata ovvero, in caso di presentazione della stessa, successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'Accettazione Prima Offerta CDP RETI (il “**Periodo di Prima Offerta Azionisti di Categoria A**”) – al Socio C Trasferente di una lettera raccomandata A/R (la “**Prima Offerta Azionista di Categoria A**”) indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società e agli Azionisti di Categoria B, contenente:
 - (a) l'impegno fermo e irrevocabile dell'Azionista di Categoria A, per un periodo non inferiore a 40

- (quaranta) Giorni Lavorativi, ad acquistare le Azioni C Offerte (fermo restando che il Diritto di Prima Offerta Azionista di Categoria A potrà essere esercitato solo con riferimento a tutte le (e non anche parte delle) Azioni C Offerte); e
- (b) il prezzo di acquisto proposto per l'acquisto delle Azioni C Offerte che dovrà essere esclusivamente in denaro nonché i termini e le modalità di pagamento e tutti gli altri termini e le condizioni principali ai quali l'Azionista di Categoria A si renda disponibile ad acquistare le Azioni C Offerte;
- (vii) qualora il Socio C Trasferente intenda accettare una della Prime Offerte Azionista di Categoria A eventualmente presentate, dovrà darne comunicazione scritta all'Azionista di Categoria A mediante l'invio - nel termine di 20 (venti) giorni successivi alla ricezione della Prima Offerta Azionista di Categoria A - di una lettera raccomandata A/R, indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale e ai titolari di Azioni di Categoria B (**"Accettazione della Prima Offerta Azionista di Categoria A"**). In tal caso, il Trasferimento delle Azioni C Offerte dal Socio C Trasferente all'Azionista di Categoria A dovrà avvenire in conformità con quanto previsto nell'Accettazione della Prima Offerta Azionista di Categoria A, in una data ragionevolmente accettabile da entrambe le parti, che cada al massimo entro la data più lontana tra le seguenti (x) 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione dell'Accettazione della Prima Offerta Azionista di Categoria A da parte dell'Azionista di Categoria A e (y) 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'ottenimento dalle competenti autorità governative di qualsiasi autorizzazione antitrust, governativa o regolamentare prevista in materia, purché (i) il Socio C Trasferente Trasferisca le Azioni C Offerte all'Azionista di Categoria A libere da qualsiasi vincolo, peso e gravame di qualunque natura, (ii) il Socio C Trasferente adempia tutte le formalità previste dalle leggi vigenti in materia al fine di Trasferire la titolarità delle Azioni C Offerte all'Azionista di Categoria A libere da qualsiasi vincolo, e (iii) simultaneamente al Trasferimento delle Azioni C Offerte, l'Azionista di Categoria A paghi al Socio C Trasferente il prezzo di acquisto;
- (viii) qualora non venga presentata alcuna Prima Offerta Azionista di Categoria A ovvero qualora il Socio C Trasferente non accetti nessuna delle Prime Offerte Azionista di Categoria A eventualmente presentate dagli Azionisti di Categoria A, i soci titolari di Azioni di Categoria B avranno il diritto di offrire al Socio C Trasferente di acquistare le Azioni C Offerte (il **"Diritto di Prima Offerta Azionisti di Categoria B"**);
- (ix) il Diritto di Prima Offerta Azionisti di Categoria B potrà essere esercitato mediante l'invio – nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Prima Offerta Azionisti di Categoria A qualora la Prima Offerta Azionisti di Categoria A non venga presentata ovvero, in caso di presentazione della stessa, successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'Accettazione Prima Offerta Azionisti di Categoria A (il **"Periodo di Prima Offerta Azionisti di Categoria B"**) – al Socio C Trasferente di una lettera raccomandata A/R (la **"Prima Offerta Azionista di Categoria B"**) indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società e agli Azionisti di Categoria A, contenente:
- (a) l'impegno fermo e irrevocabile dell'Azionista di Categoria B, per un periodo non inferiore a 40 (quaranta) Giorni Lavorativi, ad acquistare le Azioni C Offerte (fermo restando che il Diritto di Prima Offerta Azionista di Categoria B potrà essere esercitato solo con riferimento a tutte le (e non anche parte delle) Azioni C Offerte); e
- (b) il prezzo di acquisto proposto per l'acquisto delle Azioni C Offerte che dovrà essere esclusivamente in denaro nonché i termini e le modalità di pagamento e tutti gli altri termini e le condizioni principali ai quali l'Azionista di Categoria B si renda disponibile ad acquistare le Azioni

C Offerte.

- (x) qualora il Socio C Trasferente intenda accettare una della Prime Offerte Azionista di Categoria B eventualmente presentate, dovrà darne comunicazione scritta all'Azionista di Categoria B mediante l'invio - nel termine di 20 (venti) giorni successivi alla ricezione della Prima Offerta Azionista di Categoria B di una lettera raccomandata A/R, indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale (l'**"Accettazione della Prima Offerta Azionista di Categoria B"**). In tal caso, il Trasferimento delle Azioni C Offerte dal Socio C Trasferente all'Azionista di Categoria B dovrà avvenire in conformità con quanto previsto nell'Accettazione della Prima Offerta Azionista di Categoria B, in una data ragionevolmente accettabile da entrambe le parti, che cada al massimo entro la data più lontana tra le seguenti (x) 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione dell'Accettazione della Prima Offerta Azionista di Categoria B da parte dell'Azionista di Categoria B e (y) 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'ottenimento dalle competenti autorità governative di qualsiasi autorizzazione antitrust, governativa o regolamentare prevista in materia, purché (i) il Socio C Trasferente trasferisca le Azioni C Offerte all'Azionista di Categoria B libere da qualsiasi vincolo, peso e gravame di qualunque natura, (ii) il Socio C Trasferente adempia tutte le formalità previste dalle leggi vigenti in materia al fine di Trasferire la titolarità delle Azioni C Offerte all'Azionista di Categoria B libere da qualsiasi vincolo, e (iii) simultaneamente al Trasferimento delle Azioni C Offerte, l'Azionista di Categoria B paghi al Socio C Trasferente il prezzo di acquisto;
 - (xi) qualora non venga presentata alcuna Prima Offerta Azionista di Categoria B ovvero qualora il Socio C Trasferente non accetti nessuna delle Prime Offerte Azionista di Categoria B eventualmente presentate dagli Azionisti di Categoria B, il Socio C Trasferente sarà libero di Trasferire le Azioni C Offerte a qualsiasi terzo acquirente per un corrispettivo da pagarsi esclusivamente in denaro e che dovrà essere superiore rispetto al più alto dei corrispettivi in danaro offerti in ciascuna tra la Prima Offerta CDP RETI, la Prima Offerta Azionista di Categoria A e la Prima Offerta Azionista di Categoria B, senza che trovino applicazione le previsioni dell'Articolo 8.4 ma fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8.6, per un periodo di 365 giorni a partire dalla scadenza del Periodo di Prima Offerta Azionisti di Categoria B, in caso di mancata presentazione della Prima Offerta Azionisti di Categoria B, ovvero dalla scadenza del termine per l'Accettazione della Prima Offerta Azionista di Categoria B nel caso in cui la Prima Offerta Azionista di Categoria B venga presentata ma non sia accettata da parte del Socio C Trasferente.
- 8.9.3 Decorso il periodo di 365 giorni di cui al precedente Articolo 8.9.2(xi) senza che abbia avuto luogo il Trasferimento delle Azioni C Offerte, il Trasferimento delle stesse da parte del Socio C Trasferente a terzi acquirenti - senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 8.9.1 - sarà nuovamente soggetto alle previsioni dell'Articolo 8.4 e, dunque, al Diritto di Prima Offerta dei soci titolari di Azioni di Categoria A e dei soci titolari di Azioni di Categoria B.
- 8.9.4 Resta inteso che, decorso un ulteriore periodo di tre (3) anni dalla scadenza del periodo triennale di cui al precedente Articolo 8.9.2, ciascun socio titolare di Azioni di Categoria C che intenda Trasferire i propri Titoli potrà nuovamente avviare la procedura di cui al precedente Articolo 8.9.2.
- 8.9.5 Resta altresì inteso che: (A) nel caso di Trasferimento delle Azioni di Categoria C a favore di un socio titolare di Azioni di Categoria A, le Azioni di Categoria C si convertiranno automaticamente, in conformità alle previsioni dell'Articolo 6.10 che precede in Azioni di Categoria A; (B) nel caso di Trasferimento delle Azioni di Categoria C a favore di un socio titolare di Azioni di Categoria B, le Azioni di Categoria C si convertiranno automaticamente, in conformità alle previsioni dell'Articolo 6.10 che precede in Azioni di Categoria B; (C) nel caso di Trasferimento delle Azioni di Categoria C a favore di altri titolari di Azioni di Categoria C ovvero di Soggetti aventi i Requisiti Soggettivi di cui all'Articolo 6.10, le Azioni di Categoria C non saranno oggetto di

alcuna conversione e manterranno le caratteristiche e i diritti di cui al presente Statuto; e (D) nel caso di Trasferimento delle Azioni di Categoria C a favore di un Soggetto diverso da quelli indicati nelle precedenti lettere (A), (B) e (C) così come in caso di un Trasferimento Consentito a favore di un Soggetto privo dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 6.11, le Azioni di Categoria C si convertiranno automaticamente, in conformità alle previsioni dell'Articolo 6.10 che precede, in azioni ordinarie e il presente Statuto dovrà essere modificato di conseguenza a cura del consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia di questo, del collegio sindacale.

- 8.10 In caso di Trasferimento di Titoli eseguito senza l'osservanza di quanto previsto dal presente Articolo 8 (i cui vincoli e limiti, per mera chiarezza, trovano applicazione anche con riferimento a ogni ipotesi di Trasferimenti indiretti dei Titoli), l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare i Titoli con effetto verso la Società.
- 8.11 Le previsioni applicabili al Trasferimento dei Titoli previste dal presente Articolo 8 si applicheranno senza pregiudizio del diritto del titolare di Azioni di Categoria A di convertire le proprie azioni in Azioni di Categoria C per poterne successivamente disporre in conformità con le previsioni di cui agli Articoli 6.9, 6.10 e 6.11.

Articolo 9

Diritto di recesso delle Azioni di Categoria B

9.1 In deroga ad ogni diversa disposizione del presente Statuto, i possessori di Azioni di Categoria B hanno il diritto di recedere dalla Società nel caso in cui si sia verificato un Evento di Recesso Azioni B (come di seguito definito) in conformità ai termini e alle condizioni di seguito descritti.

9.2 Nel caso in cui:

- (x) l'assemblea straordinaria di Snam sia convocata al fine di deliberare in merito all'adozione di una delle seguenti decisioni ("**Decisioni Rilevanti Snam**"):
- (i) aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per un ammontare (a titolo di capitale sociale e sovrapprezzo) maggiore del 10% del patrimonio netto di Snam risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci;
 - (ii) ad esclusione, in ogni caso, delle fusioni disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., fusione di Snam in altre società e fusione per incorporazione di altre società in Snam, qualora il patrimonio netto della/e società da incorporare, come risultante dal progetto di fusione approvato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione, sia maggiore del 10% del patrimonio netto di Snam come risultante dallo stesso progetto di fusione;
 - (iii) scissione non proporzionale;
 - (iv) scissione, qualora il valore del patrimonio netto trasferito alla/e società beneficiaria/e sia maggiore del 10% del patrimonio netto di Snam come risultante dal progetto di scissione approvato dal consiglio di amministrazione di Snam;
 - (v) modifica della clausola sull'oggetto sociale di Snam volta a consentire al consiglio di amministrazione di Snam di effettuare un'acquisizione di asset incluse partecipazioni, aziende o rami di azienda (l' "**Acquisizione Snam**") per un ammontare complessivo superiore al 10%, del patrimonio netto di Snam risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci, e/o

- (y) l'assemblea straordinaria di Terna sia convocata al fine di deliberare in merito all'adozione di una delle seguenti decisioni (**"Decisioni Rilevanti Terna"**):
- (i) aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per un ammontare (a titolo di capitale sociale e sovrapprezzo) maggiore del 10% del patrimonio netto di Terna risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci;
 - (ii) ad esclusione, in ogni caso, delle fusioni disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., fusione di Terna in altre società e fusione per incorporazione di altre società in Terna, qualora il patrimonio netto della/e società da incorporare, come risultante dal progetto di fusione approvato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione, sia maggiore del 10% del patrimonio netto di Terna come risultante dallo stesso progetto di fusione;
 - (iii) scissione non proporzionale;
 - (iv) scissione, qualora il valore del patrimonio netto trasferito alla/e società beneficiaria/e sia maggiore del 10% del patrimonio netto di Terna come risultante dal progetto di scissione approvato dal consiglio di amministrazione di Terna;
 - (v) modifica della clausola sull'oggetto sociale di Terna volta a consentire al consiglio di amministrazione di Terna di effettuare un'acquisizione di asset incluse partecipazioni, aziende o rami di azienda (l'**"Acquisizione Terna"**) per un ammontare complessivo superiore al 10%, del patrimonio netto di Terna risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci; e/o
- (z) l'assemblea straordinaria di Italgas sia convocata al fine di deliberare in merito all'adozione di una delle seguenti decisioni (**"Decisioni Rilevanti Italgas"**):
- (i) aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per un ammontare (a titolo di capitale sociale e sovrapprezzo) maggiore del 10% del patrimonio netto di Italgas risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci;
 - (ii) ad esclusione, in ogni caso, delle fusioni disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., fusione di Italgas in altre società e fusione per incorporazione di altre società in Italgas, qualora il patrimonio netto della/e società da incorporare, come risultante dal progetto di fusione approvato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione, sia maggiore del 10% del patrimonio netto di Italgas come risultante dallo stesso progetto di fusione;
 - (iii) scissione non proporzionale;
 - (iv) scissione, qualora il valore del patrimonio netto trasferito alla/e società beneficiaria/e sia maggiore del 10% del patrimonio netto di Italgas come risultante dal progetto di scissione approvato dal consiglio di amministrazione di Italgas;
 - (v) modifica della clausola sull'oggetto sociale di Italgas volta a consentire al consiglio di amministrazione di Italgas di effettuare un'acquisizione di asset incluse partecipazioni, aziende o rami di azienda (l'**"Acquisizione Italgas"**) per un ammontare complessivo superiore al 10% del patrimonio netto di Italgas risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci,

il Presidente del consiglio di amministrazione della Società provvederà a convocare una riunione del consiglio di amministrazione al fine di deliberare sul voto che la Società dovrà esprimere nell'assemblea di Snam in relazione alle Decisioni Rilevanti Snam ovvero nell'assemblea di Italgas in relazione alle Decisioni Rilevanti Italgas ovvero nell'assemblea di Terna in relazione alle Decisioni Rilevanti Terna.

9.3 Qualora: (i) il consiglio di amministrazione della Società deliberi di votare a favore dell'approvazione delle Decisioni Rilevanti Snam, delle Decisioni Rilevanti Italgas e/o delle Decisioni Rilevanti Terna nonostante il voto contrario espresso dagli amministratori nominati dalla lista presentata dai soci titolari di Azioni di Categoria B, (ii) la Decisione Rilevante Snam, la Decisione Rilevante Italgas ovvero la Decisione Rilevante Terna siano state approvate, rispettivamente, dall'assemblea straordinaria di Snam, dall'assemblea straordinaria di Italgas ovvero dall'assemblea straordinaria di Terna, con il voto favorevole e determinante della Società, si dovrà ritenere verificato - al momento (A) dell'avvenuta iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese della Decisione Rilevante Snam di cui all'Articolo 9.2(x)(i), (ii), (iii) e (iv) o del completamento dell'Acquisizione Snam di cui all'Articolo 9.2(x)(v) ovvero (B) dell'avvenuta iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese della Decisione Rilevante Terna di cui all'Articolo 9.2(y)(i), (ii), (iii) e (iv) o del completamento dell'Acquisizione Terna di cui all'Articolo 9.2(y)(v), nonché (C) dell'avvenuta iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese della Decisione Rilevante Italgas di cui all'Articolo 9.2(z)(i), (ii), (iii) e (iv) o del completamento dell'Acquisizione Italgas di cui all'Articolo 9.2(z)(v) - un evento legittimante l'esercizio del diritto di recesso dalla Società da parte dei soci titolari di Azioni di Categoria B ("**Evento di Recesso Azioni B**").

9.4 Costituisce altresì un Evento di Recesso Azioni B a favore dei soci titolari di Azioni di Categoria B la verifica di un Cambio di Controllo.

9.5 Qualora si verifichi un Evento di Recesso Azioni B, il diritto di recesso può essere esercitato da ciascun possessore di Azioni di Categoria B in relazione alle proprie Azioni di Categoria B (le "**Azioni Oggetto di Recesso**") mediante comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Recesso**") inviata a mezzo raccomandata A/R al Presidente del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il possessore di Azioni di Categoria B abbia ricevuto dal Presidente del consiglio di amministrazione la comunicazione contenente la determinazione finale del prezzo del recesso ai sensi del presente Statuto e di legge (la "**Comunicazione del Prezzo di Recesso**"). Resta inteso che in caso di mancato invio della Comunicazione di Recesso nell'anzidetto termine di 30 (trenta) giorni, il possessore delle Azioni di Categoria B non potrà più esercitare il diritto di recesso con riferimento all'Evento di Recesso Azioni B occorso.

9.6 Il prezzo di esercizio del diritto di recesso (il "**Prezzo di Recesso**") sarà pari al Valore di Mercato delle Azioni di Categoria B, quale determinato dall'Arbitratore in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 8.1.2 applicabili all'Arbitratore entro 50 (cinquanta) Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico da parte dello stesso. Il Valore di Mercato delle Azioni di Categoria B oggetto di recesso dovrà essere determinato senza tenere in considerazione gli impatti/effetti finanziari e gestionali derivanti dalle Decisioni Rilevanti Snam, dalle Decisioni Rilevanti Italgas e dalle Decisioni Rilevanti Terna.

9.7 A seguito della ricezione della Comunicazione di Recesso, si applicheranno le previsioni di cui all'articolo 2437-quater cod. civ., fermo restando che - anche in deroga, per quanto necessario, alle previsioni sull'intrasferibilità dei Titoli, sul Diritto di Prima Offerta e sul Diritto di Prelazione - (a) il consiglio di amministrazione della Società, impregiudicato in ogni caso il diritto di prelazione degli altri azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ., avrà il diritto di offrire le Azioni Oggetto di Recesso ad un terzo acquirente per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla ricezione della Comunicazione di Recesso, e (b) inoltre, nello stesso periodo, i possessori di Azioni di Categoria B che abbiano esercitato il diritto di recesso mediante l'invio della Comunicazione di Recesso, avranno il diritto di offrire tali Azioni Oggetto di Recesso a un terzo acquirente di buona fede. Qualora un terzo acquirente dovesse offrire un prezzo pari o superiore al Prezzo di Recesso (da pagarsi interamente e simultaneamente al perfezionamento del trasferimento) l'azionista di Categoria B recedente dovrà accettare l'offerta presentata dal terzo acquirente e vendere e trasferire le Azioni Oggetto di Recesso in questione al terzo, liberi da ogni gravame, a condizione che il terzo acquirente risponda a tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dalle leggi applicabili e aderisca per iscritto al Patto Parasociale, e all'ulteriore condizione che il trasferimento al terzo acquirente delle Azioni Oggetto di Recesso sarà subordinato al preventivo gradimento del consiglio di amministrazione previsto dall'Articolo 8.6 che precede.

9.8 Laddove non fosse possibile addivenire alla cessione delle Azioni Oggetto di Recesso ai sensi del paragrafo precedente (e nessuno degli altri azionisti volesse acquistare i Titoli in questione), le Azioni Oggetto di Recesso saranno acquistate da parte della Società al Prezzo di Recesso. A tal fine, il pagamento del prezzo delle Azioni Oggetto di Recesso e il loro Trasferimento alla Società libere da qualsiasi vincolo o gravame, avverrà entro 60 giorni dallo scadere del termine indicato al precedente Articolo 9.7, nel rispetto di tutte le formalità e degli adempimenti previsti dalla legge applicabile.

9.9 Una volta completato il procedimento di Trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso e versato il relativo prezzo ai soci recedenti, il consiglio di amministrazione - e, per esso, il suo Presidente - provvederanno a tutte le annotazioni e iscrizioni a libro soci o negli altri libri o registri della Società aventi funzione analoga al libro soci necessarie per perfezionare, eseguire e rendere efficace il trasferimento o l'annullamento delle Azioni Oggetto di Recesso.

Articolo 9-bis

Limitazioni dei diritti spettanti ai soci in relazione alla disciplina sull'*unbundling*

9-bis.1 Ciascun socio, nel corso della durata della Società, direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle proprie Affiliate, dovrà:

- (i) adempiere e conformarsi in pieno:
 - (a) ai requisiti imposti dalla normativa sull'*ownership unbundling* previsti dalla Direttiva 2009/73/CE, dalla Direttiva 2009/72/CE e dal Decreto Legislativo n. 93/2011 e dalla normativa italiana di implementazione (la "**Normativa Ownership Unbundling**"), nonché
 - (b) alle condizioni poste dalla Certificazione Unbundling Snam e alla Certificazione Unbundling Terna; e
- (ii) astenersi dal compiere ogni atto o attività che sia idoneo a determinare l'apertura di un nuovo processo di certificazione relativo alla Certificazione Unbundling Snam e/o alla Certificazione Unbundling Terna da

parte dell'AEEG sulla base della Normativa *Ownership Unbundling* (il “**Nuovo Processo di Certificazione**”).

9-bis.2 (A) I soci titolari di Azioni di Categoria A e i soci titolari di Azioni di Categoria B così come ogni altro socio industriale della Società, si impegnano, prima della, e quale condizione alla, sottoscrizione di qualunque accordo vincolante avente ad oggetto la realizzazione di un investimento o di ogni altra operazione societaria nei settori della generazione, produzione e/o fornitura di gas e/o energia elettrica nel territorio dell'Unione Europea (la “**Potenziale Operazione**”) che il socio e/o una delle sue Affiliate intenda porre in essere e che – sulla base della Normativa *Ownership Unbundling* e delle relative linee guida interpretative della Commissione Europea contenute nelle “*Opinion della Commissione*” e nei “*Commission Staff Working Documents*” – possa determinare l'apertura di un Nuovo Processo di Certificazione, a trasmettere tempestivamente una comunicazione scritta, a seconda dei casi, ai soci titolari di Azioni di Categoria A ovvero ai soci titolari di Azioni di Categoria B e/o agli ulteriori soci industriali della Società, unitamente a tutta la documentazione rilevante che possa essere a questi ultimi necessaria al fine di valutare in modo compiuto l'impatto della Potenziale Operazione rispetto alla Certificazione Unbundling Snam e alla Certificazione Unbundling Terna. (B) Entro 20 (venti) Giorni Lavorativi, i soci titolari di Azioni di Categoria A e quelli titolari di Azioni di Categoria B e gli ulteriori soci industriali della Società discuteranno in buona fede ogni questione relativa alla Normativa *Ownership Unbundling* posta dalla Potenziale Operazione, restando inteso che, qualora venga raggiunto un accordo, dovranno essere prontamente implementati i rimedi che le parti abbiano concordato (anche dopo aver consultato l'AEEG e/o la Commissione Europea) (i “**Rimedi**”) al fine di impedire l'apertura di un Nuovo Processo di Certificazione.

9-bis.3 Qualora,

- (i) nonostante l'adozione dei, ovvero il mancato raggiungimento di un accordo tra i sopra citati soci sui, Rimedi, e/o
- (ii) in conseguenza di qualunque altra operazione societaria o investimento diverso dalla Potenziale Operazione,

l'AEEG dia avvio ad un Nuovo Processo di Certificazione, il socio a cui l'operazione è riferibile dovrà prontamente conformarsi o far sì – nella misura legalmente possibile anche alla luce della Normativa *Ownership Unbundling* e del contenuto della Certificazione Unbundling Snam e della Certificazione Unbundling Terna – che la propria Affiliata si conformi prontamente, ad ogni rimedio, misura, prescrizione, condotta eventualmente indicati dal provvedimento finale emesso dall'AEEG al termine di un Nuovo Processo di Certificazione.

9-bis.4 (A) I soci titolari di Azioni di Categoria B avranno la facoltà di non conformarsi agli obblighi di adozione dei Rimedi di cui all'Articolo 9-bis.2(A) e/o agli obblighi di cui all'Articolo 9-bis.3, se, fintanto che, e nella misura in cui il socio in questione titolare di Azioni di Categoria B (a) si astenga dall'esercitare i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi (diversi dai diritti patrimoniali) nella Società, e (b) faccia sì che i membri da esso eventualmente designati a ricoprire cariche sociali nella Società, Snam, Italgas e Terna vengano sospesi ovvero, qualora la nomina di tali soggetti sia avvenuta in violazione della Normativa *Ownership Unbundling* e in tale ipotesi essa abbia determinato l'avvio di un Nuovo Processo di Certificazione, rassegnino le dimissioni o vengano rimossi dalle cariche rispettivamente ricoperte presso la Società, Snam, Italgas e Terna. (B) Resta inteso che laddove il socio titolare di Azioni di Categoria B non si conformi agli obblighi di cui alla lettera (A) che precede entro 30 giorni ovvero comunichi agli altri soci che non intende conformarsi agli obblighi di adozione dei Rimedi di cui all'Articolo 9-bis.2(A) e/o agli obblighi di cui all'Articolo 9-bis.3, il suddetto socio titolare di Azioni di Categoria B – nella misura in cui la sospensione dei diritti di voto e la sospensione/ revoca/dimissioni degli amministratori e dei sindaci dalle rispettive cariche siano, a tale data, sulla base della Normativa *Ownership Unbundling*, ancora considerate quali misure idonee a ripristinare la conformità con la normativa sull'*unbundling* e con la Certificazione Unbundling Snam e la Certificazione

Unbundling Terna – non potrà più (a) esercitare i diritti di voto, i quali saranno sospesi, e (b) designare e nominare i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Società, di Snam, Italgas e Terna, e dovrà per l'effetto (a condizione che, come sopra già indicato, tali misure siano considerate come idonee ai sensi della Normativa Ownership Unbundling al fine di ristabilire la conformità alla detta normativa) (i) procurare le dimissioni ovvero la revoca ovvero la sospensione immediate/a, dalle rispettive cariche, degli amministratori della Società e degli amministratori di Snam, Italgas e Terna designati dallo stesso socio titolare di Azioni di Categoria B, i quali, in mancanza di tali dimissioni/revoca/sospensione entro 30 giorni, decadranno automaticamente dalla rispettiva carica, e (ii) fare tutto quanto in proprio potere per procurare le dimissioni dei componenti da esso eventualmente designati nel collegio sindacale della Società. Restano salve le previsioni di cui al successivo Articolo 9-bis.5.

9-bis.5 Fermo restando quanto precede, qualora il socio titolare di Azioni di Categoria B non intenda conformarsi agli obblighi di cui agli Articoli 9-bis.3 e 9-bis.4 che precedono, tale socio avrà la facoltà di trasferire i propri Titoli nella Società in qualunque momento, anche in deroga al Periodo di Intrasferibilità Assoluta (ma non al Periodo di Intrasferibilità a Favore di un Diretto Concorrente) nel rispetto, ovviamente, delle altre applicabili previsioni del presente Statuto.

9-bis.6 I soci titolari di Azioni di Categoria A e i soci titolari di Azioni di Categoria B e gli ulteriori soci industriali della Società si impegnano a cooperare al fine di condividere con l'AEEG tutte le informazioni che devono essere presentate alla stessa ai sensi della Certificazione Unbundling Snam e della Certificazione Unbundling Terna e ogni ulteriore informazione che potrebbe essere richiesta dall'AEEG e/o dalla Commissione Europea nel contesto di un Nuovo Processo di Certificazione ovvero quelle informazioni che i soci ritengano ragionevolmente essere utili a tali fini, e concordino ragionevolmente di utilizzare e rendere note al fine di evitare l'avvio di un Nuovo Processo di Certificazione.

Articolo 10

Assemblea

10.1 L'assemblea della Società rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

10.2 L'assemblea si riunisce in forma ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

10.3 L'assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di sua competenza ai sensi di legge, autorizza le deliberazioni aventi ad oggetto la designazione e la nomina dei componenti degli organi sociali delle società o enti partecipati in via diretta e/o indiretta dalla Società nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero di assoggettamento a vincoli, di partecipazioni sociali, dell'azienda o di rami d'azienda, ferma restando, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

10.4 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile; in questi casi l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

11.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia; in alternativa l'assemblea è convocata per tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

11.2 La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (salvo il caso di assemblea da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) e delle modalità di partecipazione – anche mediante mezzi di telecomunicazione – nonché l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio indicato nel libro dei soci (comprensivo anche di indirizzo di posta elettronica), almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea.

11.3 In mancanza delle formalità suddette, valgono le norme di cui all'articolo 2366, comma 4, del codice civile.

11.4 Ciascun socio titolare di Azioni di Categoria A, di Azioni di Categoria B o di Azioni di Categoria C ha il diritto di partecipare e votare nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società. Le Azioni di Categoria A, le Azioni di Categoria B e le Azioni di Categoria C devono essere conteggiate ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea ordinaria e per l'assemblea straordinaria della Società.

Articolo 12

Delega e intervento in assemblea

12.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

12.2 Anche quando l'avviso di convocazione indichi il luogo in cui si tiene l'adunanza, l'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

(b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(e) siano messi a disposizione di tutti gli aventi diritto, se richiesto, i necessari collegamenti telematici per discutere ed esprimere il diritto di voto.

12.3 Ai fini dell'intervento nell'assemblea, le azioni o la relativa certificazione devono essere depositate presso la sede sociale, o le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea e non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

12.4 Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 13

Presidente dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata dall'assemblea.

13.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea stessa, o da un Notaio, nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno.

13.3 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

13.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto ai sensi di legge.

13.5 Nell'assemblea dei soci in sede straordinaria, e in sede ordinaria quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 14

Quorum costitutivi e deliberativi

14.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con i *quorum* previsti dalla legge.

14.2 E' tuttavia necessario – fino a quando vi sia almeno un socio titolare di Azioni di Categoria B che detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria – il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'80% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria per l'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie (di seguito, le “**Materie Assembleari Riservate**”):

- (i) aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti;
- (ii) scissioni non proporzionali;
- (iii) scissioni proporzionali, qualora meccanismi di *governance* simili a quelli previsti dal presente Statuto non siano previsti a favore delle imprese risultanti dalla scissione proporzionale;
- (iv) fusioni diverse da quelle disciplinate dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile;
- (v) modifiche (diverse da quelle puramente formali) alle disposizioni del presente Statuto relative al diritto di recesso dei soci titolari di Azioni di Categoria B, al diritto di prima offerta, alla nomina di amministratori e sindaci attraverso il meccanismo del voto di lista, alla previsione di maggioranze qualificate per l'adozione delle Materie Assembleari Riservate e delle Materie Consiliari Rilevanti ed agli altri diritti posti a protezione dei titolari di Azioni di Categoria B, anche attraverso l'emissione di nuove categorie di azioni;

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto segreto.

14.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 15

Organo amministrativo - Composizione

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Devono essere rispettati i principi di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato, secondo la normativa vigente. Per "organo amministrativo" s'intende il consiglio di amministrazione.

15.2 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge.

15.3 Salva diversa delibera dell'assemblea, gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

15.4 Fino a quando vi sia almeno un socio titolare di Azioni di Categoria B che detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste presentate dai soci e depositate presso la sede legale della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data di prima convocazione fissata per l'assemblea, in conformità alle disposizioni che seguono:

- (i) avranno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, individualmente, siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, fermo restando che i titolari di Azioni di Categoria B potranno presentare una sola (e non più di una) lista congiunta e unitaria;
- (ii) le liste devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista;
- (iii) le liste devono essere corredate: (a) dell'elenco progressivo dei candidati in numero almeno pari a quello dei componenti del consiglio di amministrazione da nominare; (b) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste nonché dei rispettivi curriculum vitae; (c) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista;
- (iv) ogni socio non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse;
- (v) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- (vi) le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

15.5 Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- (i) dalla lista presentata dai titolari di Azioni di Categoria A che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, secondo l'ordine progressivo dei candidati ivi elencati, 3 (tre) amministratori;
- (ii) i rimanenti 2 (due) amministratori sono tratti (secondo l'ordine progressivo dei candidati ivi elencati) dalla lista presentata dai titolari di Azioni di Categoria B;
- (iii) se nessun socio titolare di Azioni di Categoria A presenta una lista, tutti gli amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge fermo restando che – fino a quando vi sia almeno un socio titolare di Azioni di Categoria B che detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto

di voto nell'assemblea ordinaria – trova applicazione, *mutatis mutandis*, quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii);

- (iv) qualora l'elezione degli amministratori secondo le modalità sopra indicate non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dalla persona nominata dall'assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla legge e allo Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii).

15.6 Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto.

15.7 La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

15.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

- (i) purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati ovvero secondo la diversa indicazione, congiunta, fornita – per iscritto – entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla notizia della cessazione di uno o più amministratori – dagli azionisti titolari della totalità delle Azioni di Categoria A e delle Azioni di Categoria B, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
- (ii) qualora sia l'assemblea a dover provvedere alla sostituzione degli amministratori, l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio *sub* (i);
- (iii) qualora per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto disposto *sub* (i) e (ii), si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata senza indugio dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione;
- (iv) fatto salvo quanto precede, nessuna vacanza all'interno dei consigli di amministrazione sarà autorizzata a perdurare (x) per un periodo superiore a 20 (venti) Giorni Lavorativi, se il successore dell'amministratore cessato dalla carica può essere nominato dagli altri membri del consiglio di amministrazione, o (y) per un periodo superiore a 40 (quaranta) Giorni Lavorativi, se il successore dell'amministratore cessato dalla carica deve essere nominato dall'assemblea degli azionisti.

15.9 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1. L'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi del presente Statuto, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo dei suddetti limiti, non si considerano gli incarichi di amministratore ricoperti in Cassa depositi e prestiti società per azioni e in società da essa partecipate, anche indirettamente.

2. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti per gli esponenti aziendali di intermediari finanziari dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Agli amministratori si

applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa, nonché da quella ulteriormente applicabile.

3. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

4. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento dei danni.

5. Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative, la sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

15.10 In aggiunta a quanto precede e ferme restando le ipotesi di sospensione e decadenza dalla carica degli amministratori previste da altre disposizioni del presente Statuto, ivi incluso ai sensi dell'Articolo 9.bis di cui sopra, la nomina degli amministratori avverrà in conformità a tutte le leggi applicabili e, in particolare, alle previsioni in tema di unbundling previste dalla Direttiva 2009/73/CE, Direttiva 2009/72/CE ed dal Decreto Legislativo n. 93/2011 e dalla normativa secondaria di implementazione, al fine di mantenere e preservare la Certificazione Unbundling Snam e la Certificazione Unbundling Terna.

15.11 Ai sensi del DPCM, gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione – Presidente

16.1. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea tra gli amministratori designati dai titolari di Azioni di Categoria A. Allo stesso modo, l'amministratore delegato, ove nominato, è nominato dal consiglio di amministrazione fra gli amministratori eletti nella lista presentata dai titolari di Azioni di Categoria A.

16.2 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne determina le modalità di partecipazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori. Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente del consiglio di amministrazione. In ogni caso, il presidente, in aggiunta al potere di rappresentanza della Società e di firma sociale di cui al seguente Articolo 21 del presente Statuto, cura i rapporti istituzionali e le relazioni esterne della Società, coordina le funzioni interne di controllo della Società e svolge, in generale, le funzioni specifiche che gli siano eventualmente affidate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione - Convocazione

17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai sindaci per i casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due amministratori o da un sindaco e la richiesta scritta indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

17.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o, su proposta del presidente, in Cina; in alternativa il Consiglio di Amministrazione può essere convocato esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione, contenente il luogo (salvo il caso di convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, corredato della documentazione disponibile relativa alle materie da trattare, è inviato a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

17.3 Anche in difetto di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi partecipino, anche esclusivamente in audio e/o audio-videoconferenza, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

18.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

18.2 Per gli amministratori che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in una determinata operazione della Società oggetto di delibera, si applica l'articolo 2391 del codice civile.

18.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si tengono almeno ogni 2 (due) mesi e, anche quando l'avviso di convocazione indichi il luogo in cui si tiene l'adunanza, esse si possono svolgere anche con i partecipanti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

18.5 Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dalla Società.

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono tenute in lingua italiana e i lavori preparatori e di supporto utilizzati per le riunioni sono redatti in lingua italiana, con traduzione in inglese. Nel corso delle riunioni, ciascun consigliere può esprimersi nella propria madrelingua e farsi assistere da un traduttore.

Articolo 19

Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Poteri - Organi Delegati - Compenso

19.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica purché almeno due amministratori designati dai titolari di Azioni di Categoria A e almeno uno degli amministratori designati dai titolari di Azioni di Categoria B siano presenti, fatto salvo quanto diversamente

previsto dal presente Statuto, e subordinatamente in ogni caso alle previsioni di cui agli Articoli 19.2 e 19.5 che seguono.

19.2 Nel caso in cui l'adunanza del consiglio di amministrazione sia convocata e non possa essere validamente tenuta, dal momento che, nonostante sia presente la maggioranza degli amministratori, tale maggioranza non contempli la presenza di almeno uno degli amministratori designato dai titolari delle Azioni di Categoria B, il presidente del consiglio di amministrazione dovrà riconvocare quanto prima possibile ai sensi del presente Statuto il consiglio di amministrazione affinché deliberi in merito allo stesso ordine del giorno e tale nuova riunione consiliare si riterrà validamente tenuta laddove sia presente la maggioranza degli amministratori anche laddove la stessa non includa alcuno degli amministratori designati dai titolari di Azioni di Categoria B.

19.3 Fermo restando quanto precede e che in nessun caso una riunione del consiglio di amministrazione potrà essere validamente tenuta qualora almeno due amministratori designati dai titolari di Azioni di Categoria A non siano presenti nonché senza pregiudizio per le previsioni dell'Articolo 19.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

19.4 Sono in ogni caso riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, e devono essere approvate con le maggioranze di legge, ad eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 19.5, le decisioni concernenti le seguenti materie, che non sono delegabili ad un solo amministratore o ad un comitato esecutivo:

- (i) approvazione o modifica del piano industriale (*business plan*) della Società o del budget;
- (ii) proposte o raccomandazioni di modifica dello Statuto da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci;
- (iii) decisioni concernenti la predisposizione della lista di candidati da presentare in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione di Snam da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di Snam, ferma restando l'autorizzazione dell'assemblea di cui all'Articolo 10.3 dello Statuto;
- (iv) decisioni concernenti la predisposizione della lista di candidati da presentare in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione di Terna da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di Terna, ferma restando l'autorizzazione dell'assemblea di cui all'Articolo 10.3 dello Statuto;
- (v) decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di Snam e Terna;
- (vi) nomina, ove ritenuto opportuno, di un direttore generale e la determinazione dei relativi poteri;
- (vii) la predisposizione dei progetti di fusione e di scissione;
- (viii) l'assunzione di dirigenti e quadri direttivi;
- (ix) trasferimento, in tutto o in parte, delle partecipazioni possedute dalla Società, alla data di efficacia del presente Statuto di cui al successivo Articolo 28, nel capitale sociale di Snam, Italgas e Terna, e/o acquisto di ogni ulteriore azione di Snam, Italgas e/o Terna se e nella misura in cui tale acquisizione comporti a carico della Società l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su Snam, Italgas e/o Terna e senza pregiudizio, in ogni caso, per la Società, della possibilità di sottoscrivere azioni Snam, Italgas e/o Terna nell'ambito di operazioni di aumento di capitale deliberati da Snam, Italgas e/o Terna nella misura in cui tale sottoscrizione non comporti a carico della Società l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su Snam, Italgas e/o Terna, ferma restando in ogni caso l'autorizzazione dell'assemblea di cui all'Articolo 10.3 dello Statuto;

- (x) ogni proposta all'assemblea dei soci concernente qualunque forma di distribuzione di dividendi e/o riserve e/o ogni altra forma di distribuzione da parte della Società;
- (xi) l'Assunzione di Indebitamento, per tale intendendosi: (i) l'assunzione da parte della Società di nuovi finanziamenti e/o di nuovo indebitamento (diversi dai finanziamenti e dall'indebitamento già esistenti alla data di efficacia del presente Statuto di cui al successivo Articolo 28 ai sensi dei Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti)) e/o l'assunzione di ogni altra forma di indebitamento concessi da qualsivoglia Soggetto e (ii) il rilascio di garanzie in favore di Soggetti terzi, in entrambi i casi sub (i) e (ii): (a) per un importo superiore a Euro 100.000.000 per singola operazione o serie di operazioni connesse, e/o (b) qualora tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della Società degli impegni e dei parametri finanziari (*financial covenants and ratios*) previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano più onerosi per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di Finanziamento, e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento delle somme erogate alla Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche ove effettuato, a titolo esemplificativo, mediante l'emissione di un prestito obbligazionario; e/o (iv) modifiche ai termini essenziali dei Contratti di Finanziamento, ivi incluso, senza limitazione alcuna, agli impegni e ai parametri finanziari e/o alle seguenti previsioni: *Margin*, *First-Extension Option-fee*, *Term-out Option fee*, *Commitment Fee*, *Arrangement Fee* e *Drop-dead Fee*; e/o (v) qualunque operazione avente ad oggetto strumenti finanziari derivati che debba essere compiuta dalla Società.
- (xii) ogni operazione con parti correlate della Società che non è conclusa a condizioni di mercato (*at arm's lenght*);
- (xiii) ogni altra operazione con parti correlate della Società e/o ogni operazione che non sia prevista dal *budget* annuale e/o dal *business plan* della Società avente valore superiore a Euro 5 milioni;
- (xiv) decisioni inerenti al gradimento del prospettato Trasferitario ai sensi dell'Articolo 8.6 (i) che precede;
- (xv) la nomina dell'Arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Roma per le finalità di cui all'Articolo 9.

19.5 Fino a quando vi sia almeno un socio titolare di Azioni di Categoria B che detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, è necessario, per la valida approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui ai punti (ix), (xi) e (xii) del precedente Articolo 19.4, nonché le materie di cui al punto (x) – quest'ultime se e nei limiti in cui siano oggetto di una proposta di delibera che, ove approvata, comporterebbe l'adozione di una delibera non conforme alla *policy* sulla distribuzione degli utili disciplinata dall'Articolo 25 del presente Statuto (tutte le predette materie, di seguito, le "**Materie Consiliari Rilevanti**") - il voto favorevole di almeno 1 (uno) dei 2 (due) amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di Azioni di Categoria B ai sensi dell'Articolo 15.5(ii) del presente Statuto.

19.6 All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'assemblea e salva l'autorizzazione di quest'ultima, di cui all'Articolo 10.3 del presente Statuto, per le deliberazioni aventi ad oggetto la designazione e la nomina dei componenti degli organi sociali delle società o enti partecipati in via diretta e/o indiretta e per le deliberazioni aventi ad oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero l'assoggettamento a vincoli, di partecipazioni sociali, dell'azienda o di rami d'azienda e/o le altre delibere indicate nel presente Statuto.

19.7 Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- (a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *bis* del codice civile;
- (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e
- (c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

19.8 La disposizione del precedente Articolo 19.7 non esclude che l'organo amministrativo possa decidere di sottoporre le summenzionate deliberazioni all'assemblea straordinaria.

19.9 Il consiglio di amministrazione – fatti salvi i casi di cui all'Articolo 19.4 che precede - può delegare parte delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, a uno dei propri componenti, restando inteso che le eventuali deleghe potranno essere conferite unicamente agli amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti da parte degli azionisti.

19.10 Il consiglio di amministrazione può inoltre conferire deleghe per singoli atti ad altri propri componenti, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.

19.11 Gli organi delegati danno informativa, anche oralmente, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, del codice civile, almeno ogni tre (3) mesi.

19.12 (a) In deroga a qualsivoglia disposizione contraria prevista nel presente Statuto, fintanto che almeno uno degli azionisti titolari delle Azioni di Categoria B detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria degli azionisti, la lista dei candidati alla carica di amministratori di Snam e Terna (rispettivamente la "**Lista CDP RETI Snam**" e la "**Lista CDP RETI Terna**") che sarà presentata da CDP RETI all'assemblea, rispettivamente di Snam e Terna convocata per nominare tutti i membri dei rispettivi consigli di amministrazione, sarà composta come segue:

(i) gli amministratori designati dall'azionista titolare delle Azioni di Categoria B, avranno il diritto di designare 1 (uno) candidato da inserire nella Lista CDP RETI (il "**Candidato Snam della Categoria B**") e 1 (uno) candidato da inserire nella Lista CDP RETI Terna (il "**Candidato Terna della Categoria B**"); e

(ii) gli amministratori designati dai titolari delle Azioni di Categoria A avranno il diritto di designare tutti i restanti candidati da inserire nella Lista CDP RETI Snam e nella Lista CDP RETI Terna;

(b) resta inteso che il consiglio di amministrazione della Società dovrà approvare la Lista CDP RETI Snam e la Lista CDP RETI Terna che include il Candidato Snam della Categoria B ed il Candidato Terna della Categoria B in una posizione tale da assicurare la nomina degli stessi rispettivamente alla carica di amministratore di Snam e di Terna nel caso in cui la Lista CDP RETI Snam e la Lista CDP RETI Terna ottenga la maggioranza dei voti nell'assemblea degli azionisti rispettivamente di Snam e Terna.

19.13 Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e non può rivestire le cariche indicate nell'Articolo 15.11 dello Statuto. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Articolo 20

Remunerazione degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

20.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea.

20.3 In deroga a quanto previsto dall'Articolo 20.2, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21

Rappresentanza Sociale

21.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al p residente del consiglio di amministrazione.

21.2 La rappresentanza della Società può essere conferita dal consiglio di amministrazione anche all'amministratore delegato all'atto della nomina, ovvero a singoli consiglieri di amministrazione per singoli atti o categorie di atti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

21.3 Il presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti, l'amministratore delegato, possono nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone contestualmente mansioni, poteri e attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge. Il consiglio di amministrazione può altresì, ove necessario, nominare mandatarî e procuratori anche tra soggetti estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Articolo 22

Collegio Sindacale

22.1 Il collegio sindacale della Società è composto da 3 (tre) sindaci effettivi. Devono altresì essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. L'assemblea nomina i sindaci secondo le disposizioni di legge e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato e sulla base delle disposizioni che seguono. I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

22.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e non possono rivestire le cariche indicate nell'Articolo 15.11 dello Statuto.

22.3 L'assemblea determina, all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, la misura dei compensi da riconoscere ai membri del collegio sindacale in applicazione della normativa vigente. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

22.4 Fino a quando vi sia almeno un socio titolare di Azioni di Categoria B che detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i sindaci sono nominati, salvo diverso accordo tra tutti gli azionisti della Società, sulla base di liste presentate dai soci, depositate presso la sede legale

della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data di prima convocazione fissata per l'assemblea, in conformità alle disposizioni che seguono:

- (i) ogni socio non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse;
- (ii) ogni lista potrà essere presentata da uno o più soci, purché titolare o titolari di azioni, che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, fermo restando che i titolari di Azioni di Categoria B potranno presentare una sola (e non più di una) lista congiunta e unitaria;
- (iii) le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente;
- (iv) ogni lista deve indicare un numero di candidati (non superiore al numero complessivo di sindaci da nominare) elencati in ordine progressivo e devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
- (v) le liste devono essere corredate: (i) dell'elenco progressivo dei candidati in numero non superiore al numero complessivo dei sindaci da nominare; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste nonché dei rispettivi *curriculum vitae*; (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista;
- (vi) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- (vii) le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

22.5 Alla elezione del collegio sindacale si procederà come segue:

- (i) dalla lista presentata dai titolari delle Azioni di Categoria A che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, secondo l'ordine progressivo dei candidati ivi elencati, 2 (due) sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- (ii) i rimanenti sindaci effettivi e supplenti sono scelti (secondo l'ordine progressivo dei candidati ivi elencati) dalla lista presentata dai titolari delle Azioni di Categoria B;
- (iii) se nessun socio titolare di Azioni di Categoria A presenta una lista, tutti i sindaci sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando che – fino a quando vi sia almeno un socio titolare di Azioni di Categoria B che detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria – trova applicazione, *mutatis mutandis*, quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii);
- (iv) qualora l'elezione dei sindaci secondo le modalità sopra indicate non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dalla persona nominata dall'assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla legge e allo Statuto, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii).

22.6 La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

22.7 L'assemblea nomina quale presidente del collegio sindacale un sindaco effettivo tratto dalla lista presentata dai titolari delle Azioni di Categoria A che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti.

22.8 Il collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

22.9 I sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge.

22.10 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

22.11 Per la validità della deliberazione è richiesta la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale è sottoscritto da tutti i sindaci che hanno partecipato alla riunione, anche se audio e/o audio-video collegati;

22.12 Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche con i sindaci collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

22.13 Ferme restando le ipotesi di sospensione e decadenza dalla carica dei sindaci previste da altre disposizioni del presente Statuto, ivi incluso quanto previsto dall'Articolo 9.bis di cui sopra, la nomina dei sindaci avverrà in conformità con tutte le leggi applicabili e, in particolare, alle previsioni in tema di unbundling previste dalla Direttiva 2009/73/CE, dalla Direttiva 2009/72/CE e dal Decreto Legislativo n. 93/2011 e dalla normativa secondaria di implementazione, al fine di mantenere e preservare la Certificazione Unbundling Snam e la Certificazione Unbundling Terna.

Articolo 23

Bilancio – Libri Sociali – Principi Contabili

23.1 Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 In deroga a qualsivoglia disposizione contraria del presente Statuto salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci adottata con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei titolari di Azioni di Categoria A e della maggioranza dei titolari di Azioni di Categoria B, la Società:

- (i) manterrà le scritture contabili in maniera puntuale e complete nel rispetto degli standard dei principi e delle prassi contabili applicabili nel proprio ordinamento e nel rispetto delle leggi applicabili alla propria attività ed affari e tali scritture contabili saranno messe a disposizione in qualunque momento per quanto ragionevole per l'ispezione da parte degli amministratori e, nei limiti previsti dalle Leggi applicabili e previa sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, dei soci, previa richiesta;
- (ii) (a) preparerà il bilancio consolidato sia in italiano che in inglese in conformità ai Principi Contabili, avente il contenuto richiesto dai Principi Contabili. Per chiarezza, nel bilancio consolidato la Partecipazione Snam, la

Partecipazione Italgas e la Partecipazione Terna saranno contabilizzate utilizzando il medesimo metodo impiegato dal socio indiretto di maggioranza relativa delle stesse società. In particolare, tenuto presente che la Società adotterà i principi e gli standard contabili richiesti dalla legge, ciascuna tra la Partecipazione in Snam, la Partecipazione in Italgas e la Partecipazione in Terna sarà consolidata integralmente (ovvero contabilizzata secondo il c.d. *equity method* ove richiesto dagli *standard* contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato); e (b) approverà, ad opera del consiglio di amministrazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consolidato il quale dovrà essere soggetto a revisione da parte della Società di Revisione designata ai sensi del successivo Articolo 24;

- (iii) fornirà ai soci titolari di Azioni di Categoria A e ai soci titolari di Azioni di Categoria B, nei limiti previsti dalle leggi applicabili e previa sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, copia delle scritture contabili non *auditate* entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del relativo periodo contabile di riferimento;
- (iv) (x) preparerà il bilancio consolidato semestrale sia in italiano che in inglese in conformità ai Principi Contabili, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto (ii)(a) relativi al bilancio consolidato annuale e (y) tale bilancio consolidato semestrale sarà approvato dal consiglio di amministrazione entro 90 (novanta) giorni a partire dal 30 giugno di ciascun esercizio fiscale e sarà soggetto a un *audit* limitato da parte della società di revisione designata ai sensi del successivo Articolo 24.

Articolo 24

Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo corrispettivo sono di competenza dell'assemblea ordinaria che delibera con le maggioranze di legge, e su proposta motivata del collegio sindacale. Fermo restando quanto precede e il rispetto della normativa applicabile, l'incarico sarà conferito ad una tra Deloitte Touche Tohmatsu, EY (già Ernst & Young), PwC (già PricewaterhouseCoopers) e KPMG ovvero ad altra società di revisione di equivalente *standing*, competenza e reputazione. La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione legale sono regolati dalla legge.

Articolo 25

Utili e Riserve

25.1 L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito: (a) fino al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge, e (b) la quota residua alle Azioni a condizione che (i) tutti i requisiti previsti dalle leggi applicabili incluso l'art. 2430 codice civile. per la distribuzione degli utili netti siano rispettati e (ii) la distribuzione degli utili netti sia compatibile e non violi gli impegni finanziari applicabili alla Società in base a qualsivoglia contratto di finanziamento sottoscritto dalla Società, ivi inclusi i contratti di finanziamento (i "**Contratti di Finanziamento**") di cui la Società è parte alla data di efficacia del presente Statuto di cui al successivo Articolo 28. I dividendi come sopra calcolati e distribuiti saranno pagati agli azionisti entro e non oltre 25 (venticinque) Giorni Lavorativi decorrenti dall'approvazione della suddetta distribuzione da parte dell'assemblea della Società.

Articolo 26

Prescrizione dei dividendi

26.1 I dividendi non riscossi entro un quinquennio decorrente dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono in favore della Società. In conformità al presente Statuto la Società potrà distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 27

Scioglimento e Liquidazione

27.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge o dallo Statuto.

27.2 In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione, l'assemblea dei soci determinerà, nei limiti di legge, le modalità e la procedura di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

27.3 L'attivo di liquidazione sarà distribuito ai soci in proporzione al capitale sociale da essi posseduto a tale data.

Articolo 28

Efficacia dello Statuto

28.1 Il presente Statuto risulta aggiornato con le modifiche deliberate dall'assemblea degli azionisti del 15 novembre 2016.

Articolo 29

Norme Finali

29.1 Patto Parasociale. Cassa depositi e prestiti società per azioni ("**CDP**"), in qualità di socio titolare di tutte le Azioni di Categoria A emesse dalla Società, da un lato, State Grid Europe Limited ("**SGEL**"), in qualità di socio titolare di tutte le Azioni di Categoria B emesse dalla Società, e State Grid International Development Limited, in qualità di socio unico di SGEL, dall'altro lato, hanno sottoscritto in data 27 novembre 2014 un patto parasociale, come successivamente modificato ed integrato, iscritto presso gli uffici del Registro delle Imprese di Roma e Milano, che disciplina, tra le altre cose, i loro rispettivi diritti ed obblighi in qualità di soci della Società, anche in relazione alla *governance* della stessa (il "**Patto Parasociale**"). Il Patto Parasociale rimarrà in vigore per un periodo (il "**Termine**") di 3 (tre) anni dalla sua data iniziale di sottoscrizione e, pertanto, fino al 26 novembre 2017. Il Patto Parasociale prevede che, allo scadere del Termine, il Patto Parasociale si rinnovi automaticamente per successivi periodi di 3 (tre) anni, salvo che ciascuna parte comunichi in anticipo all'altra parte la propria intenzione di non rinnovare il Patto Parasociale. Qualora CDP comunichi per iscritto a SGEL la propria volontà di non rinnovare il Patto Parasociale alla scadenza, SGEL avrà il diritto di recedere dalla Società. In tal caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui all'Articolo 9 del presente Statuto, ivi incluso il termine entro il quale i soci titolari di Azioni di Categoria B (e dunque SGEL) dovranno, a pena di decadenza, trasmettere la Comunicazione di Recesso.

29.2 Patto Parasociale Italgas. La Società, Snam e CDP Gas S.r.l. hanno sottoscritto, in data 20 ottobre 2016, un patto parasociale, efficace dal 7 novembre 2016 e iscritto presso gli uffici del Registro delle Imprese di Milano, che disciplina, tra le altre cose, alcune previsioni in materia di *governance* di Italgas e di Italgas Reti S.p.A., nonché alcune previsioni in tema di trasferimento da parte della Società, Snam e CDP Gas S.r.l. delle loro rispettive partecipazioni in Italgas (il "**Patto Parasociale Italgas**"). Fintanto che il Patto Parasociale Italgas resterà in vigore, troveranno applicazione le seguenti previsioni:

29.2.1 Prima di ogni riunione del "**Comitato di Consultazione**" di cui al Patto Parasociale Italgas dovrà essere convocato e tenuto un consiglio di amministrazione della Società, al fine di deliberare in merito alle istruzioni che il consiglio di amministrazione della Società dovrà impartire ai membri del Comitato di Consultazione nominati dalla stessa Società in merito all'esercizio da parte di costoro dei rispettivi diritti nella riunione del Comitato di Consultazione convocata per deliberare in merito all'esercizio dei diritti di voto della Società e di Snam e CDP Gas S.r.l. nell'assemblea dei soci di Italgas.

29.2.2 I seguenti punti (xvi), (xvii) e (xviii) devono intendersi aggiunti alla fine del Paragrafo 19.4 che dovrà quindi essere letto come di seguito modificato e integrato:

- (xvi) “ogni decisione relativa ai membri che la Società ha diritto di nominare nel Comitato di Consultazione previsto dal Patto Parasociale Italgas;
- (xvii) ogni decisione relativa (i) ai candidati da sottoporre al Comitato di Consultazione in relazione alla nomina o al rinnovo del consiglio di amministrazione di Italgas da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di Italgas, fatte salve le disposizioni previste dall'Articolo 10.3 dello Statuto della Società e (ii) alle connesse istruzioni da impartire ai membri del Comitato di Consultazione nominati dalla Società;
- (xviii) ogni decisione relativa (i) all'esercizio dei diritti di voto da parte della Società nelle assemblee straordinarie di Italgas e (ii) alle connesse istruzioni da impartire ai membri del Comitato di Consultazione nominati dalla Società.”

29.2.3 In deroga a qualsivoglia disposizione contraria del presente Statuto, fintanto che almeno uno degli azionisti titolari delle Azioni di Categoria B detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i membri del Comitato di Consultazione che devono essere nominati dalla Società ai sensi del Patto Parasociale Italgas saranno designati come segue:

(i) gli amministratori designati dall'Azionista di Categoria B avranno diritto di designare 1 (uno) membro del Comitato di Consultazione; e

(ii) gli amministratori designati dall'Azionista di Categoria A avranno diritto di designare i restanti 3 (tre) membri del Comitato di Consultazione.

29.2.4 (a) In deroga a qualsivoglia disposizione contraria del presente Statuto, fintanto che almeno uno degli azionisti titolari delle Azioni di Categoria B detenga almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la lista dei candidati alla carica di amministratori di Italgas (la "**Lista CDP RETI Italgas**") che sarà presentata dalla Società al Comitato di Consultazione ai sensi del Patto Parasociale Italgas, sarà composta come segue:

(i) gli amministratori designati dall'Azionista di Categoria B avranno il diritto di designare 1 (uno) candidato da inserire nella Lista CDP RETI Italgas (il "**Candidato Italgas della Categoria B**"); e

(ii) gli amministratori designati dai titolari dall'Azionista di Categoria A avranno il diritto di designare i restanti candidati da inserire nella Lista CDP RETI Italgas.

(b) Resta inteso che il consiglio di amministrazione della Società approverà la Lista CDP RETI Italgas che includerà il Candidato Italgas della Categoria B e, ferme restando le previsioni di cui all'Articolo 10.3 del presente Statuto, darà istruzioni ai membri del Comitato di Consultazione nominati dalla Società al fine di assicurare che i candidati indicati nella Lista CDP RETI Italgas siano inclusi nella “Lista Congiunta” (come tale termine è definito nel Patto Parasociale Italgas) che sarà presentata dalla Società e da CDP Gas S.r.l. e Snam all'assemblea straordinaria di Italgas convocata per deliberare in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Italgas, in conformità alle previsioni del Patto Parasociale Italgas.

29.2.5 In caso di conversione delle Azioni di Categoria B in azioni ordinarie ai sensi delle previsioni di cui al Paragrafo 8.8 del presente Statuto, i membri del Comitato di Consultazione nominati dall'Azionista di Categoria B decadranno dalla carica con efficacia immediata.

29.2.6 Nel caso in cui l'Azionista di Categoria B non si conformi agli obblighi di cui alla lettera (A) del Paragrafo 9-bis.4 del presente Statuto entro 30 (trenta) giorni ovvero comunichi agli altri soci che non intende conformarsi agli

obblighi di adozione dei Rimedi di cui all'Articolo 9-bis.2(A) e/o agli obblighi di cui all'Articolo 9-bis.3, il suddetto Azionista di Categoria B – nella misura in cui la sospensione dei diritti di voto e la sospensione/revoca/dimissioni degli amministratori e dei sindaci dalle rispettive cariche siano, a tale data, sulla base della Normativa *Ownership Unbundling*, ancora considerate quali misure idonee a ripristinare la conformità con la normativa sull'*unbundling* e con la Certificazione Unbundling Snam e la Certificazione Unbundling Terna – non avrà più diritto a designare un membro del Comitato di Consultazione e, per l'effetto, il membro del Comitato di Consultazione designato dall'Azionista di Categoria B decadrà dalla carica con efficacia immediata.

29.3 Uso della lingua inglese. Nei limiti massimi consentiti dalla legge la lingua inglese sarà la lingua preferita utilizzata dalla Società per contratti, documentazione societaria (inclusi a titolo esemplificativo i verbali degli organi sociali, la documentazione finanziaria e la eventuale documentazione da sottoporre ai membri dell'organo amministrativo prima delle relative riunioni) e le comunicazioni interne, nonché per le comunicazioni tra la Società e gli azionisti. Laddove l'uso della lingua italiana sia richiesta dalla legge o sia ritenuto più opportuno, i contratti della Società, la documentazione societaria (inclusi a titolo esemplificativo i verbali degli organi sociali e la documentazione finanziaria) e le comunicazioni interne, nonché le comunicazioni tra la Società e gli azionisti dovranno essere effettuate in italiano e una traduzione in lingua inglese dovrà essere messa a disposizione da parte della Società a favore di coloro che abbiano diritto di prendere visione di tali documenti.

29.4 Rinvio. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.